

La verità vi farà liberi (Gv 8,32)

Regolamento quadro
per la Chiesa cattolica
in Austria

Misure, regolamenti e orientamenti
contro gli abusi e la violenza

Terza edizione riveduta e completata (2021)

Contenuto

Introduzione.....	3
Pregghiera.....	4
Principi guida.....	6
Parte A – Nozioni di base.....	7
A.1 Informazioni di base sulla sessualità.....	8
A.2 Vicinanza e distanza.....	11
A.3 Abusi e violenza.....	13
Parte B – Prevenzione.....	23
Papa Francesco.....	24
La libertà vi farà liberi.....	25
B.1 Cultura della convivenza attenta al prossimo.....	26
B.2 Collaboratori.....	27
B.3 Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze.....	30
B.4 Codice di condotta.....	34
B.5 Suggerimenti per gestire le supposizioni e le osservazioni.....	38
B.6 Disposizioni per le persone in posizioni di responsabilità.....	40
Parte C – Regolamento di procedura.....	43
C.1 Campo di applicazione.....	44
C.2 Strutture.....	46
C.3 Comitato consultivo per la protezione delle vittime.....	60
C.4 Accusati.....	61
C.5 Relazione con altre procedure.....	65
C.6 Modalità di lavoro.....	67
C.7 Entrata in vigore.....	67
Parte D – Appendice.....	69
D.1 Rappresentazione schematica del modo di procedere.....	70
D.2 Indice parole chiave.....	72
D.3 Obbligo di notifica alla Congregazione per la Dottrina della Fede.....	73
D.4 Dichiarazione d'impegno rispetto al regolamento quadro per i collaboratori.....	75
D.5 Indirizzi.....	76

Introduzione

Da più di dieci anni, ci adoperiamo con tutti i nostri sforzi per cogliere ed elaborare in modo deciso le ferite inflitte con la violenza e gli abusi da parte dei chierici e del personale nel lavoro pastorale e nelle istituzioni ecclesiastiche.

Per decenni, queste denunce sono state ignorate; non vogliamo più trascurare e lasciare da parte queste esperienze dolorose. È questo lo scopo del presente regolamento quadro "La verità vi farà liberi". A partire da giugno 2010, ha voluto dare a tutti gli interessati l'ascolto necessario e creare e rendere possibile un percorso di rielaborazione da parte di organismi indipendenti secondo un concetto chiaro. Questo iter procedurale creato rapidamente, dal riconoscimento della necessità di agire molto rapidamente, è stato sottoposto a una prima revisione con l'esperienza pratica di alcuni anni di attività, per riprendere e sviluppare ulteriormente i punti critici che sono stati segnalati. Anche gli sviluppi al di fuori della sfera di influenza della Chiesa hanno avuto un impatto, ad es. l'introduzione della legge sulle pensioni per le vittime di violenza domestica del 2017.

Dopo dieci anni, è diventata evidente la forza alla base del regolamento e dei suoi principi, così come la necessità di ulteriori adattamenti. Con l'esperienza pratica degli organi coinvolti e i riscontri degli interessati, sono state suggerite e adottate ulteriori modifiche, che hanno portato alla stesura della terza versione del regolamento quadro.

Fare i conti con le ingiustizie del passato in un onesto esame di coscienza rimane il nostro compito e affinare la consapevolezza del doloroso problema rimane il nostro obiettivo. Così, da alcuni anni, è cresciuta l'importante opera del **lavoro di prevenzione**, che è portato avanti principalmente dall'ufficio per il lavoro di prevenzione nelle singole diocesi. Resta nostro il compito di sollecitare e richiedere la consapevolezza e l'impegno per un rapporto buono e riconoscente gli uni gli altri, con una chiara visione sul rapporto con le persone che ci sono state affidate, specialmente quelle particolarmente vulnerabili. Questo deve essere un principio fondamentale del nostro agire cristiano. Tutte le misure per proteggere i bambini, i giovani e gli adulti particolarmente vulnerabili avranno un impatto ben oltre la sfera di influenza della Chiesa e serviranno allo scopo non solo di fare i conti e affrontare una sofferenza imperdonabile una volta accaduta, ma di prevenirla se possibile. In questo contesto, riconosciamo anche l'accusa di un abuso spirituale che è stata occasionalmente sollevata da qualche tempo; anche questa questione dovrà rimanere in primo piano.

Siamo uniti nel pensare che non ci possono più essere **insabbiamenti, scuse vuote o non si debba più guardare dall'altra parte** nel processo di elaborazione, che deve avvenire in modo coerente. Per noi, le parole di Papa Francesco continueranno ad essere valide: *"È un processo doloroso, ma anche una consolazione di poter aiutare a chiarire queste cose..."*

(Papa Francesco sul volo di ritorno da Dublino, agosto 2018). Grazie a tutti coloro che si dedicheranno a questo compito!

Con questo spirito consegno la terza versione del regolamento quadro, nella speranza che insieme possiamo continuare un altro passo importante di rielaborazione e, soprattutto, di prevenzione!

Arcivescovo Dr. Franz Lackner OFM
Presidente della Conferenza Episcopale

Salisburgo – Vienna, nel giugno 2021

Preghiera

(Questa ammissione di colpa è stata recitata durante la celebrazione penitenziale della Settimana Santa il 31 marzo 2010 nel Duomo di Santo Stefano di Vienna.)

Dio Uno e Trino, Tu hai condotto le nostre madri e i nostri padri dalla schiavitù alla libertà e hai insegnato loro i 10 comandamenti del buon vivere. Ti sei fatto uomo in Gesù Cristo e ci hai mostrato che l'amore è la regola alla base di tutto. Tu sei con noi come Spirito Santo per guidarci. Eppure siamo colpevoli, davanti a Te e con il prossimo. Un immenso senso di colpa si è manifestato in queste settimane. È il senso di colpa del singolo individuo; è il senso di colpa rappreso in strutture, schemi di comportamenti e di pensiero; è il senso di colpa dell'omissione di soccorso e della mancata contraddizione.

La responsabilità a tal proposito ci riguarda come membri della Chiesa in modo molto diverso. Tuttavia, insieme siamo il Tuo popolo e condividiamo una responsabilità comune. Quindi confessiamo la nostra colpa a Te e al prossimo:

Confessiamo che non abbiamo seguito solo Dio, ma gli idoli dei nostri bisogni di dominio e di superiorità.

Alcuni di noi hanno abusato di altri e persino di bambini proprio a tal fine.

Confessiamo di aver oscurato e tradito il nome di Dio, che è amore. Alcuni di noi hanno parlato del buon Dio e tuttavia hanno fatto del male a coloro che erano sotto la nostra protezione.

Confessiamo che non abbiamo santificato e protetto abbastanza i sacramenti e gli altri tempi e luoghi dell'incontro speciale con Dio.

Alcuni di noi li hanno usati come occasione di abuso. Confessiamo che non abbiamo plasmato la relazione tra adulti e bambini basandola sul rispetto incondizionato del prossimo.

Alcuni di noi hanno sfruttato e distrutto la fiducia dei bambini.

Confessiamo di non aver percepito, di non aver capito e di aver minimizzato la distruzione della vita e della felicità.

Alcuni di noi sono stati colpevoli della morte interiore di altre persone.

Confessiamo di non aver valorizzato la corporeità e di aver fallito nel compito di vivere bene la sessualità.

Alcuni di noi hanno usato la violenza sessuale.

Confessiamo di aver voluto per noi la giovinezza, la bellezza, la vivacità di altre

Alcuni di noi hanno rubato l'infanzia di ragazzi e ragazze e li hanno privati della capacità di vivere relazioni positive.

Confessiamo che non abbiamo voluto riconoscere la verità, che la abbiamo insabbiata e abbiamo dato una falsa testimonianza.

Alcuni di noi hanno così potuto continuare a mentire al prossimo e a se stessi e a perpetuare i propri crimini.

Confessiamo che abbiamo voluto disporre del prossimo e possederlo.

Alcuni di noi si sono quindi impadroniti dei corpi dei più deboli.

Confessiamo di aver desiderato sicurezza, tranquillità, potere e prestigio.

Per alcuni di noi, l'impeccabilità apparente della Chiesa era più importante di qualsiasi altra cosa. Noi, il popolo di Dio, la Sua Chiesa, portiamo insieme questa colpa.

Confessiamo questa colpa alle numerose persone nei confronti delle quali siamo stati colpevoli, come Chiesa e alcuni di noi in concreto.

Confessiamo questa colpa gli uni agli altri, perché la Chiesa è stata colpevole nei confronti dei suoi membri. Confessiamo la nostra colpa a Te, nostro Dio.

Siamo pronti ad accettare la nostra responsabilità per la storia e il presente, individualmente e insieme. Siamo pronti a rinnovare i nostri schemi di pensiero e di azione dallo Spirito di Gesù e a impegnarci nella guarigione delle ferite. Ci poniamo come Chiesa davanti al giudizio di Cristo.

Tu, Cristo, dici che hai preso su di Te la nostra colpa. Ma oggi Ti chiediamo: lasciala addosso a noi ancora per un po'. Aiutaci a non eluderla troppo in fretta, rendici pronti ad accettarla, ognuno la propria colpa e noi insieme quella comune. E poi dacci la speranza nel giudizio: speranza per la nuova libertà che nasce dalla verità e per il perdono a cui non abbiamo diritto.

Amen.

Principi guida

di Papa Francesco

Negli ultimi anni, grazie a Dio, abbiamo notato una particolare consapevolezza verso questi problemi (diversi tipi di abuso). La cultura dell'abuso, sia sessuale che di potere e di coscienza, è stata prima denunciata dalle vittime e dalle loro famiglie che, nonostante la loro sofferenza, hanno condotto la loro battaglia per la giustizia, e hanno contribuito a rendere la società consapevole di questa perversione e a curarla.

Non mi stancherò mai di dire con tristezza e vergogna che questi abusi sono stati commessi anche da alcuni membri della Chiesa. Negli ultimi anni, abbiamo fatto passi importanti per fermare gli abusi e creare una cultura dell'impegno reciproco che possa reagire rapidamente alle accuse. Creare una cultura dell'impegno reciproco richiederà tempo, ma è un obbligo ineludibile su cui dobbiamo insistere con tutta chiarezza. Non ci devono essere più abusi, di natura sessuale o di potere e di coscienza, né all'interno né all'esterno della Chiesa.

Abbiamo visto la stessa presa di coscienza ovunque nella società.

Nel movimento #MeToo, nei numerosi scandali intorno a politici, produttori di media e uomini d'affari potenti, predatori tra gli uomini. È stata messa nero su bianco una mentalità: se si può avere tutto quando si vuole, perché non approfittare sessualmente di giovani donne, donne che li ammirano e si impegnano per piacere? I peccati dei potenti sono quasi sempre peccati di narcisismo, commessi da persone la cui spudoratezza e arroganza sfacciata lasciano senza fiato. Nella Chiesa, questo senso del narcisismo è quello che io chiamo il cancro del clericalismo, una perversione di ciò che i preti sono chiamati a fare.

Ma in tutti i casi, la radice del peccato è la stessa. È il vecchio peccato di coloro che credono di avere il diritto di possedere gli altri, che non conoscono limiti e credono spudoratamente di poter usare gli altri come vogliono. È il peccato di non rispettare il valore di una persona.

(...) È cosa buona e giusta che le persone reclamino la loro dignità in tutte le forme di abuso. L'abuso è una grave violazione della dignità umana che non possiamo permettere e contro cui dobbiamo continuare a lottare.¹

1 Papa Francesco: Ritorniamo a sognare! La strada verso un futuro migliore, 2020; dal capitolo: Tempo di vedere, pp. 36-38

Parte A – Nozioni di base

Sulla comprensione dell'abuso e della violenza verso i bambini, i giovani e le persone vulnerabili

A.1 Informazioni di base sulla sessualità

Lo sviluppo della propria personalità è un processo che dura tutta la vita per ogni essere umano. Questo include anche la scoperta e la coltivazione della propria identità sessuale. La sessualità dell'essere umano, che è stato creato dal Creatore "a immagine di Dio (...), maschio e femmina"², è una parte inseparabile dell'essere umano. Come gli altri talenti, la corporeità della persona cresce e si sviluppa attraverso diversi stadi e raggiunge la maturità, cioè la capacità di sviluppare relazioni interpersonali. Ogni essere umano vive il suo essere sessuale

nella forma della sua identità sessuale come parte costitutiva della sua personalità. La sessualità come esperienza amorosa e piacevole del corpo, proprio e del partner, non è quindi un impulso che arriva all'essere umano dall'esterno, ma appartiene alla parte più intima della persona umana, che secondo la visione cristiana è intesa come l'unione di corpo e anima, di corpo e spirito.

Qualsiasi riduzione a un aspetto parziale della persona, ad esempio nella negazione e nel rifiuto della fisicità o nella sua sopravvalutazione, oscura la visione della totalità dell'essere umano e porta con sé così il pericolo di abusare del proprio corpo, di se stessi o degli altri per la sola soddisfazione dei propri bisogni. Ma questo sarebbe puro egoismo, che non ha niente a che vedere con l'amore. L'abuso sessuale è spesso radicato in un'integrazione

fallita della sessualità nella personalità complessiva di una persona o in uno sviluppo psicosessuale disturbato.

Il processo di sviluppo verso una personalità indipendente e autoresponsabile, specialmente nell'infanzia e nell'adolescenza, richiede un accompagnamento e un'educazione

attenti e riconoscenti da parte dei responsabili: genitori, famiglia, insegnanti, educatori, responsabili nell'animazione di bambini e giovani e operatori pastorali. Oltre alla competenza sociale nel rapporto con i giovani, questo processo richiede la propria maturità sessuale e la conoscenza delle peculiarità di base dello sviluppo sessuale e delle conoscenze legate alla psicologia dello sviluppo.

Un accompagnamento cristiano dei giovani mira allo sviluppo di personalità mature e indipendenti: "L'esperienza che un giovane fa della Chiesa dovrebbe sempre portare frutto in un incontro personale e vivificante con Gesù Cristo in una comunità che ama e che offre nutrimento. In questo ambiente, i giovani devono essere incoraggiati a crescere fino alla loro piena statura umana e spirituale (...)."³ I bambini e i giovani dovrebbero poter sviluppare il proprio essere persona in modo tale che, da adulti, possano sperimentare l'amore e l'accettazione totale e incondizionata di un partner e trasmetterla agli altri.

2 Cfr. Gen 1,27

3 Benedetto XVI: Lettera ai cattolici dell'Irlanda, 20 marzo 2010, n. 12

A.1.1 Orientamento sessuale e abusi

L'orientamento sessuale non è il fattore decisivo per determinare se qualcuno può diventare autore di abusi.

A.1.2 Celibato e abusi

Nella discussione pubblica sui casi di violenza sessuale nella Chiesa che sono diventati noti, viene ripetutamente posta la domanda se una modifica nella pratica della Chiesa cattolica romana di collegare l'accesso all'ordinazione sacerdotale con l'obbligo del celibato ridurrebbe i casi di abuso.

Spesso si sostiene addirittura che abolire l'obbligo del celibato potrebbe risolvere il problema degli abusi sessuali. Gli esperti sottolineano che non c'è alcun legame tra uno stile di vita celibe e l'abuso sessuale.

Un gran numero di atti di abuso viene commesso da persone sposate o in famiglia. Non è la mancanza di un partner sessuale la causa dell'abuso sessuale, ma uno sviluppo psicosessuale disturbato o immaturo.

Ogni persona deve fondamentalmente affrontare la propria sessualità e integrarla nella propria intera personalità.

A.1.3 Pedofilia o ebefilia e abusi

La pedofilia è un interesse sessuale degli adulti nei confronti di bambini che non hanno ancora raggiunto la pubertà e non hanno generalmente più di 11 anni. Le persone colpite possono trovare i corpi dei ragazzi e/o delle ragazze sessualmente eccitanti.

Le persone affette da ebefilia si sentono sessualmente attratte da adolescenti (12-17 anni) il cui sviluppo fisico mostra già i segni della pubertà.

A.1.4 Adulti vulnerabili e abusi

Persone di diverse età si fidano con un operatore pastorale, cercando consigli, conforto, aiuto, accompagnamento e sostegno. Queste persone hanno bisogno di un contesto particolarmente protetto per sentirsi sicure e comprese.

Queste situazioni di accompagnamento sono caratterizzate da una grande vicinanza: le persone si aprono con fiducia e parlano della propria relazione con Dio e dei loro problemi intimi. L'accompagnamento spirituale e le conversazioni pastorali sono caratterizzate dalla possibilità di avvicinarsi molto ad una persona. Da un lato, devono permettere l'intensità, la densità e la vicinanza, ma dall'altro devono mantenere la

necessaria distanza interna ed esterna.

Questo può sfociare in una particolare relazione di dipendenza con i propri accompagnatori, i propri operatori pastorali.

Questa dipendenza non deve essere sfruttata e abusata in nessun caso.⁴

Un altro grande gruppo di persone vulnerabili esiste dove le persone entrano in contatto (in parte in modo non autodeterminato) con le istituzioni della Chiesa e le persone che agiscono al loro interno. Si tratta, ad esempio, di pazienti, persone bisognose di cure o persone in fuga. Allo stesso modo, le persone con disturbi e disabilità o malattie mentali rientrano nel gruppo degli adulti vulnerabili.

⁴ Art. 212 Codice penale austriaco "Abuso di un rapporto di autorità" cpv. 2 lett.1: Deve essere punita la persona

che, in qualità di membro di una professione sanitaria regolamentata dalla legge o di operatore pastorale [sic!], compie un atto sessuale con una persona assistita a titolo professionale, approfittando della sua posizione nei confronti di tale persona, o permette a tale persona di compiere tale atto su di lei, o la induce a compiere un atto sessuale su se stessa o su una terza persona per eccitarla o soddisfarla sessualmente.

A.2 Vicinanza e distanza

Il lavoro con i bambini e i giovani⁵ e le persone particolarmente vulnerabili⁶ è un lavoro relazionale. Un rapporto equilibrato tra vicinanza e distanza fa parte della formazione delle relazioni. Come persona responsabile, bisogna osservare e controllare questa interazione ripetutamente, come se fosse sempre la prima volta.

La base di ogni relazione seria e basata sulla fiducia tra una figura di autorità⁷ e un bambino o un giovane è il reciproco consenso e la costruzione di una vicinanza mentale ed emotiva. La responsabilità della figura di autorità per una relazione di successo si estende anche al rapporto con la fisicità e la vicinanza fisica. Soprattutto con i bambini e gli adolescenti, è importante essere attenti e dare loro la possibilità di determinare la vicinanza e la distanza da soli, e sempre in modo tale che si eviti tutto ciò che potrebbe dar luogo a interpretazioni errate o maldicenze.

L'abuso sessuale di bambini e adolescenti è uno sfruttamento vile, potente e violento di questa vicinanza, anche se la figura di autorità non lo considera tale. D'altra parte, conoscere la possibilità di abusare della vicinanza fisica non deve portare a una situazione in cui si evita o si osserva con sospetto un contatto fisico sano e necessario, tra le altre cose nel gioco. È importante e necessario, da un lato, sensibilizzare sulla percezione e, dall'altro, sapere concretamente cosa fare in caso di sospette aggressioni di qualsiasi tipo. Gli adulti non devono voltarsi dall'altra parte quando percepiscono un comportamento scorretto o comunque sconsiderato da parte di un sacerdote, diacono, insegnante di religione, ecc. Sono obbligati a rivolgersi alla persona nel caso di violazioni minori dei limiti o a contattare l'organo di mediazione nel caso di violazioni più gravi dei limiti.

Il significato di vicinanza e distanza può essere completamente diverso da persona a persona e da situazione a situazione. A volte molta vicinanza costituisce un peso, in altre situazioni desideriamo di nuovo più intimità e vicinanza. La vicinanza è importante e il rapporto deve essere attento, rispettoso e trasparente. È fondamentale che il contesto pastorale e pedagogico tra il bambino e la figura di autorità sia rispettato. Ad esempio, se un bambino non vuole essere abbracciato quando viene consolato, non bisogna farlo. L'adulto è responsabile di assicurare che i limiti di questo tipo siano presi in considerazione e rispettati.

⁵ Secondo l'ordinamento giuridico austriaco, le persone fino al compimento dei 7 anni sono chiamate "bambini", fino a 14 anni "minori" e fino a 18 anni "minori emancipati".

La cosiddetta età del consenso per certi reati finisce con il compimento dei 16 anni. Cfr. anche can 97 art. 1f CIC

⁶ Con "persone particolarmente vulnerabili" si intendono le persone che, a causa della loro età, malattia, necessità di cure o per altri motivi (ad es. una dipendenza pastorale), richiedono cure e attenzioni speciali e quindi godono anche

di una protezione speciale.

7 Si tratta, ad esempio, di: sacerdoti, diaconi, capigruppo, assistenti pastorali, animatori, sacrestani, ecc.

Una sensibilizzazione in questo ambito avviene, da un lato, attraverso la presa di coscienza e occupandosi dei propri bisogni e, dall'altro, attraverso la riflessione e l'empatia con la situazione e i bisogni dei bambini e dei giovani o lo scambio di esperienze con altri capigruppo.

Affrontare l'argomento in dettaglio rende più sicuri in situazioni delicate. A questo scopo, si può anche cercare aiuto dall'esterno, si può fare osservare il proprio lavoro e si può richiedere un feedback dagli altri (ad es. sotto forma di supervisione di gruppo o individuale, accompagnamento spirituale, ecc.).

Nonostante alcune questioni difficili, è chiaro che non si può rinunciare alla vicinanza, e in una certa misura alla vicinanza fisica, nel lavoro con i bambini e i giovani. Dopo tutto, si tratta di condividere alcuni ambiti della propria vita, come mettersi in gioco l'uno con l'altro e lasciare spazio alla vicinanza.

A.3 Abusi e violenza

A.3.1 Gradazioni secondo la gravità

A.3.1.1 Comportamento che viola i limiti

Ogni persona ha un limite “percepito” intorno a sé, che sente come protettivo e necessario. Questo limite è individuale e varia anche nel corso di una giornata o a seconda dell'ambiente circostante.

Una violazione dei limiti avviene quando le persone oltrepassano il limite personale degli altri con le loro parole, i loro gesti e il loro comportamento. Le violazioni dei limiti possono avvenire involontariamente. Esempi di violazioni dei limiti includono: umiliazione pubblica, chiamare i bambini o i giovani “tesoro” o “dolcezza”, permettere un comportamento di tipo sessuale di bambini e giovani una tantum nel contatto.

L'esperienza personale della persona interessata è decisiva per valutare se si è verificata una violazione dei limiti. Ad esempio, se qualcuno si sente ferito, umiliato o svilito, significa che un limite è stato superato. Per evitare una “cultura delle violazioni dei limiti”, che potrebbe essere sfruttata da possibili autori per commettere aggressioni mirate, le violazioni dei limiti devono essere percepite come tali, affrontate e corrette.

A.3.1.2 Comportamento aggressivo

Il comportamento aggressivo è un comportamento deliberato e intenzionale e si verifica quando le persone non cambiano e ripetono intenzionalmente un comportamento che viola i limiti. Il comportamento aggressivo non è accidentale e non tiene conto delle reazioni difensive delle persone colpite. Un comportamento viene definito aggressivo anche la prima volta che si verifica, se può essere descritto come più di una violazione dei limiti in termini di portata. Le persone aggressive relativizzano e banalizzano il loro comportamento, così come quando terzi fanno notare e criticano il loro comportamento.

Esempi di comportamento aggressivo includono: terrorizzare deliberatamente ragazze e ragazzi, frequenti commenti sessisti o toccare deliberatamente il seno o il sedere, così come una pacca apparentemente “amichevole” sul sedere. Il comportamento aggressivo richiede delle conseguenze, come un'esclusione temporanea.

In caso di comportamento aggressivo da parte dei giovani, questo dovrebbe essere affrontato, si dovrebbe stabilire un limite e si dovrebbe ricorrere a un aiuto professionale da parte di specialisti (psicologi, psicoterapeuti, ecc.).

A.3.1.3 Reati

I bambini non possono stimare l'ammissibilità degli atti sessuali con adulti e giovani

più grandi e le loro conseguenze. Pertanto, non possono essere d'accordo con tali azioni. Qualsiasi atto sessuale (con o senza contatto fisico) da parte di adulti e giovani di età superiore ai 14 anni con, su o davanti a bambini che non hanno ancora 14 anni è quindi considerato un atto di violenza sessuale ed è punibile.

Il “grooming” si verifica quando gli adulti guadagnano la fiducia dei bambini e dei giovani con lo scopo di esercitare violenza (sessuale). Si tratta di un reato penale in Austria.

A.3.2 Differenziazione secondo il tipo

A.3.2.1 Negligenza

La negligenza⁸ si riferisce a assistenza e cure inadeguate o inesistenti. Di solito viene presa poco in considerazione a causa della sua graduale progressione.⁹

A.3.2.2 Violenza fisica

Per violenza fisica si intende qualsiasi effetto fisicamente dannoso verso gli altri: ad es. colpire, schiaffeggiare, omissione di assistenza in caso di ferite o malattie. L'abuso fisico di bambini e giovani non è oggi considerato un tabù come il tema della violenza sessuale. Gli adulti sono più che altro una cassa di risonanza per gli interessati. La vergogna e il senso di colpa di solito non si imprimono allo stesso modo perché esiste un pubblico, la società con la sua percezione, e una lealtà dichiarata.

A.3.2.3 Violenza psicologica

La violenza psicologica è intesa come un abuso emotivo sugli altri, ad es. un comportamento che fa sentire alla persona coinvolta una sensazione di rifiuto, mancanza di amore, svilimento, inutilità o sopraffazione, isolamento, ricatto emotivo, imposizione di aspettative irragionevoli, strumentalizzazione, stalking, commenti sprezzanti sui genitori, su altri parenti o sull'origine. Include anche atti che si collocano al livello di aggressioni “peer-to-peer”, ad es. sotto forma di bullismo e cyber-bullismo (vessazioni con mezzi di comunicazione elettronici).

A.3.2.4 Violenza spirituale¹⁰

La violenza spirituale è una forma speciale di violenza psicologica che viene comunemente chiamata “abuso spirituale” o “abuso religioso”. L'abuso spirituale viene commesso quando si crea pressione e mancanza di libertà e si genera dipendenza e la si sfrutta per mezzo di contenuti religiosi o invocando l'autorità spirituale. Anche se il fenomeno non è nuovo, non è stato sufficientemente analizzato e studiato scientificamente. Ad esempio, non esiste una definizione soddisfacente o una chiara demarcazione da altre forme di violenza e abuso. Man mano che saranno disponibili nuove scoperte scientifiche, queste saranno prese in considerazione nelle future edizioni del regolamento quadro.

⁸ Nella letteratura specializzata in lingua inglese si usano i termini “neglect” e “institutional neglect”.

⁹ Per il capitolo 3 cfr. la definizione del villaggio per bambini Vorarlberger Kinderdorf (www.kinderdorf.cc) e l'articolo di Christine Bodendorfer in “junge_kirche” edizione 1/96

REGOLAMENTO QUADRO

10 Questo argomento è attualmente discusso in dettaglio dagli esperti in vari convegni di studio. Cfr. a proposito ad es.:
Gefährliche Seelenführer. Geistiger und geistlicher Missbrauch. A cura di Heinrich Timmerevers e Thomas Arnold
(Herder Thema), Friburgo 2021

A.3.2.5 Violenza sessuale/abuso sessuale

Ci sono diverse definizioni di abuso sessuale. Una definizione comune di abuso sessuale è: "L'abuso sessuale costituisce un danno non accidentale, deliberato, psicologico e/o fisico che si traduce in lesioni, ritardi dello sviluppo o anche morte, e che pregiudica il benessere e i diritti di un altro, in questo caso il bambino, il giovane o la persona particolarmente vulnerabile."¹¹

Nell'abuso sessuale, un adulto induce intenzionalmente delle situazioni. Le pianifica e abusa della sua posizione di autorità e/o di fiducia per eccitarsi sessualmente.¹² L'abuso sessuale spesso inizia con carezze, "innocui giochi di solletico", toccare ed essere toccati nelle parti intime, ecc. L'intensità degli atti può aumentare nel tempo e, a seconda della vicinanza, tra l'autore e la vittima. Oltre all'abuso sessuale chiaramente definito e regolato dal diritto penale¹³, ci possono essere forme più sottili, come ad es. molestie sessuali di tipo verbale, atmosfera o linguaggio sessualizzato, guardare il bambino mentre si spoglia, fa il bagno, si lava oppure non fornire un'assistenza adeguata all'età, non fornire un'educazione alla sessualità adeguata all'età. L'abuso sessuale è la coercizione di un comportamento sessuale approfittando di una relazione di autorità o di dipendenza, come lo stupro nel caso peggiore. Tuttavia, questo include anche il rapporto sessuale senza minaccia o uso della forza, se ha luogo approfittando di una relazione di autorità o dipendenza.

A parte le aggressioni sessuali da parte di adulti su bambini e giovani, esistono aggressioni sessuali tra bambini e giovani (ad es. tra fratelli e sorelle, in strutture per bambini e adolescenti, in gruppi di bambini e giovani, in gruppi sportivi, in progetti di occupazione giovanile). Allo stesso modo, esistono aggressioni tra gli adulti.

A.3.2.6 La violenza nei media digitali

Il termine "violenza mediatica" si riferisce sia al consumo passivo della violenza ritratta nei media (ad es. guardando un video con contenuti violenti) sia alla perpetrazione attiva della violenza con l'aiuto dei media (ad es. pubblicando una foto compromettente). In entrambe le forme, la violenza sessuale è una delle tante espressioni possibili.

Oltre ai reati perseguibili in cui gli adulti mettono di fronte a bambini e adolescenti delle rappresentazioni pornografiche sui media, ci sono anche situazioni in cui bambini e adolescenti consumano passivamente la violenza rappresentata nei media, diventano vittime della violenza esercitata sui media o perpetrano attivamente la violenza con l'aiuto dei media. A volte questo va di pari passo: i bambini e i giovani consumano immagini dal contenuto pornografico e sconvolgono così, ad esempio, altri bambini più piccoli. La violenza nei media digitali nelle sue varie espressioni è di crescente importanza.

¹¹ Cf. a tal proposito "junge_kirche" edizione 1/96

¹² Altre definizioni per "abuso sessuale" sono "violenza sessuale" o "violenza sessualizzata". Il termine "abuso sessuale" è

REGOLAMENTO QUADRO

una dizione sociale comune ed è per questo che viene utilizzato in questa sede. Tuttavia, il termine comporta un certo problema linguistico perché, a differenza di "abuso sessuale", non può esistere un "uso sessuale".

- 13 Codice penale, sezione 10: reati perseguibili contro l'integrità sessuale e l'autodeterminazione, stupro, coercizione sessuale, abuso sessuale di una persona indifesa o con disturbi mentali, grave abuso sessuale su minori, abuso sessuale su minori; Gazzetta ufficiale federale. N° 60/1974 nella versione della Gazzetta ufficiale federale. I N° 15/2004, art. 201-207

A.3.2.6.1 Violenza mediatica passiva: consumare e guardare

La violenza mediatica viene consumata dai bambini fin dalla più tenera età, ad esempio nei cartoni animati i bambini vengono esposti a rappresentazioni di violenza in una varietà di modi: "violenza divertente" (serie di cartoni animati, video, giochi divertenti), violenza inscenata, messa in posa (acrobazie, wrestling, finte risse), video musicali e testi di canzoni con contenuti violenti, film di orrore e violenza in lungometraggi a carattere pornografico (con contenuti violenti o usati per mostrare la violenza ai bambini più piccoli) e violenza reale, estremamente brutale (esecuzione, scenari di guerra, torture, stupri, omicidi, i cosiddetti video snuff).

A.3.2.6.2 Violenza mediatica attiva: produrre e praticare

Anche qui, ci sono molte forme diverse: a partire dalle molestie su Internet (attraverso pubblicità indesiderata, messaggi o post offensivi) fino al cyber-bullismo (insultare, minacciare, esporre o molestare deliberatamente le persone su Internet o via telefono cellulare, chiamato anche cyber-stalking o cyber-mobbing), happy slapping (risse, litigi e tafferugli tra giovani vengono filmati e rapidamente diffusi via Internet e telefono cellulare), sexting (foto erotiche o registrazioni video di nudi vengono diffuse sui social network contro la volontà delle persone ritratte), molestie e allusioni sessuali, seduzione o adescamento su Internet.¹⁴

A.3.3 Ciclo dell'abuso

Non è possibile avere una protezione efficace dei bambini senza l'esperienza acquisita lavorando con gli autori del reato, poiché le persone colpite sanno cosa è successo loro (conoscenza del contenuto), ma gli autori conoscono l'inizio, la pianificazione, la seduzione e l'esecuzione dell'abuso (conoscenza del processo).

Attraverso la cooperazione delle organizzazioni di protezione delle vittime e il lavoro con gli autori del reato, è stato sviluppato il modello del ciclo dell'abuso, che ha trovato la sua strada nella ricerca internazionale sugli autori del reato e nel lavoro diretto con questi ultimi.¹⁵

Questo si basa sulle premesse che c'è un modello di comportamento dall'immaginazione all'atto, che il comportamento è intenzionale e nasce da una grande varietà di motivi. Cinque ragioni comuni sono la rabbia, il potere, il sesso, il controllo e la paura.

Secondo l'opera seminale di Hilary Eldridge/Faithful Foundation, il ciclo dell'abuso corrisponde a un ciclo generale di dipendenza. Ogni persona che vuole riconoscere i propri modelli di dipendenza (ad es. riguardo a bere, fumare, fare shopping, mangiare, comportamento sessuale) può studiarli secondo questo ciclo.

Non è facile cambiare un comportamento dipendente. Gli autori di abusi trovano

difficile rinunciare o cambiare il proprio comportamento. Lo negano, per loro l'abuso è stato uno "scivolone".


14 Cfr. Direttiva sulla protezione dell'infanzia della Gioventù cattolica austriaca, p. 20, www.jungschar.at/kinderschutz

15 Eldridge, Hilary, Faithful Foundation; fonte: Ricerca nella letteratura e analisi sul tema "Lavorare con gli autori di violenza" – Relazione finale.

Istituto per la ricerca sui conflitti, Vienna 1998

I seguenti atteggiamenti di base accompagnano il “ciclo dell'abuso”:

- ◆ Una volta che un autore di abuso ha iniziato ad abusare sessualmente dei bambini, è molto difficile per lui o lei fermarsi.
- ◆ Lei o lui ha un cosiddetto “pensiero distorto” che giustifica l'atto: “I miei figli sono miei, posso fare quello che voglio con loro!” – “I bambini hanno anche una sessualità, è sano e stimolante quello che faccio con loro!” – “Sono così dolce che le piace!”
- ◆ Lei o lui vede la vittima come un oggetto sessuale.
- ◆ Lei o lui ha simulato ed esercitato il suo comportamento abusivo in fantasie.
- ◆ Lei o lui ridefinisce il comportamento della vittima: “Lei/lui non ha reagito!” – “Lei/lui continuava a venire da me!” – e lo interpreta come consenso.
- ◆ L'atto non è unico e non è semplicemente accaduto.



Abuso

- ◆ Lei o lui vede se stesso come passivo, la vittima come reagente attivo.
- ◆ Anche se lei/lui afferma che il suo comportamento è sbagliato, non crede veramente che sia sbagliato.
- ◆ Il suo motivo per chiedere un aiuto professionale non di rado è "sospetto". Lei o lui vuole essere visto/a come ragionevole perché teme di essere presto scoperto. Il chiarimento della sua motivazione deve essere prioritario.

A.3.4 Quattro fattori nelle aggressioni sessuali

David Finkelhor descrive quattro fattori che individualmente, in diverse combinazioni o tutti insieme sono fattori motivanti nelle aggressioni con violenza sessuale.¹⁶

Congruenza emotiva: Sentimento di congruenza emotiva con l'esperienza infantile e adolescenziale.

Eccitabilità sessuale: Descrive la risposta fisiologica alla presenza di bambini o fantasie sui bambini che portano all'attività sessuale.

Blocco: Si riferisce all'incapacità di alcune persone di vivere in modo soddisfacente il contatto sessuale con donne o uomini adulti.

Disinibizione: Significa la rimozione graduale di tutti gli ostacoli interni ed esterni, l'abuso serve alla soddisfazione dei bisogni di potere e di dominio.

Affinché si verifichi violenza sessuale, devono essere soddisfatti anche quattro presupposti:

- ◆ Il potenziale autore del reato ha una motivazione. Questa può consistere in congruenza emotiva, eccitabilità sessuale o blocchi.
- ◆ Il potenziale autore supera le inibizioni interiori contro il suo agire. Avere un motivo non è sufficiente. Anche le inibizioni vengono superate, come il tabù dell'incesto o la convinzione di non esercitare violenza sui bambini.
- ◆ Gli ostacoli esterni, come la supervisione di un bambino, i contatti sociali stabili del bambino dentro e fuori la famiglia, la paura di un procedimento penale o la stigmatizzazione sociale della violenza sessuale, vengono superati in un passo successivo.
- ◆ L'ultimo ostacolo è la possibile resistenza da parte del bambino. Superare questo aspetto non è un grande problema per gli autori di violenza.

Quello che emerge in questo contesto è che le azioni dell'autore non sono limitate a lui/lei e alla persona interessata, ma che esiste un ambiente circostante. È importante tenerlo presente, sia in termini di considerazioni preventive, dove i meccanismi di controllo potrebbero esistere o essere rafforzati, così come nell'ambito di interventi concreti.

16 Più ampiamente descritto e riassunto in: Lehner-Hartmann, Andrea: Contro il silenzio e l'oblio. La violenza in famiglia: risultati delle scienze sociali e riflessioni teologiche pratiche, Vienna 2002, p. 171-176

Esiste una famiglia, una comunità, un ordine religioso, una classe scolastica, una scuola, un gruppo di bambini o di giovani, ecc. coinvolti. Per evitare un'inversione tra autori e vittime, non è solo necessario lavorare con le vittime e gli autori di violenza, ma anche offrire aiuto al contesto sociale colpito.

A.3.5 Come si possono riconoscere le persone colpite?

Non ci sono caratteristiche chiare per il riconoscimento della violenza sessuale subita. Qualsiasi anomalia comportamentale (ad es. ritiro improvviso in se stessi, distacco improvviso), qualsiasi cambiamento nel comportamento, qualsiasi malattia psicosomatica può indicare un abuso di fondo.

Fondamentalmente, non esiste una sindrome da abuso sui minori, cioè non si possono raggruppare diversi comportamenti devianti per identificarli come abuso sessuale sui minori. Piuttosto, è necessario osservare, riconoscere e capire perché un bambino è cambiato.

Un bambino che era timido può diventare improvvisamente aggressivo. Un bambino rumoroso e vivace diventa timido e tranquillo. Un bambino "ben educato" usa un linguaggio volgare.

Un altro bambino lo esprime in termini psicosomatici. Aveva imparato a restare asciutto e torna di nuovo a fare la pipì a letto. Reagisce con mal di testa, indicando che qualcosa gli sta dando un rompicapo. Ha mal di stomaco e quindi indica che c'è qualcosa che gli rimane sullo stomaco. Vomita ogni giorno al mattino e trova il mondo disgustoso. Questi sono tutti esempi di sintomi fisici che possono indicare un abuso sessuale e possono essere un grido di aiuto del bambino.

Per le persone a lui circostanti, a volte è solo una vaga supposizione, una vaga sensazione, perché raramente un bambino affronta direttamente l'abuso. Si parla di un sospetto o di una percezione con colleghi, amici o persone che conoscono il bambino. Spesso emergono paure e dubbi che qualcosa così "inconcepibile" possa essere successo. Non si vuole sospettare falsamente di nessuno, soprattutto se il potenziale autore è conosciuto ("un padre così premuroso, va sempre a prendere sua figlia"), si ha paura di essere etichettati come "isterici".

Non bisogna mai escludere la possibilità di un abuso quando un bambino si comporta in modo inspiegabile. È essenziale ascoltare i segnali.

A.3.6 Tipologie di autori di abuso¹⁷

Come per qualsiasi tipizzazione o schematizzazione, bisogna fare attenzione alle classificazioni e generalizzazioni troppo rapide. Non sempre sono possibili classificazioni

17 Cfr. Dreßing, Harald/Salze, Hans Joachim et al: Studio MHG. Abusi sessuali su minori da parte di sacerdoti, diaconi e membri di ordini religiosi cattolici nell'ambito della Conferenza Episcopale tedesca, 2018. P. 281

Tuttavia, queste sono utili. Per quanto riguarda gli abusi nella Chiesa, lo studio MHG distingue i seguenti tipi.

- 1. Tipo fissato:** L'abuso sessuale avviene su uno o più bambini in un periodo di diversi mesi, non molto tempo dopo l'ordinazione. Ci sono prove di un disturbo di preferenza pedofila, quindi forse anche prima dell'ordinazione al sacerdozio.
- 2. Tipo sociopatico narcisista:** Esercita il suo potere non solo nell'abuso sessuale di bambini e adolescenti, ma anche in modo inadeguato in altri contesti. L'abuso sessuale è solo una delle varie forme di abuso di potere narcisistico. Ci sono indizi di una vasta gamma di comportamenti e tratti della personalità problematici.
- 3. Tipo immaturo regressivo:** È caratterizzato da uno sviluppo personale e sessuale carente che diventa particolarmente evidente solo in età adulta. Il celibato o il voto di castità è visto come un'opportunità per non dover affrontare la formazione della propria identità sessuale o per non dover entrare in una relazione immatura. I casi di abuso di solito si verificano molto tempo dopo l'ordinazione al sacerdozio.
- 4. Tipo frustrato:** In media, il primo atto di abuso sessuale avviene all'età di 42 anni, che per la maggior parte dei sacerdoti è circa 14 anni dopo la loro ordinazione. Il fattore scatenante potrebbe essere l'aumento dello stress: oneri psicosociali a monte, sovraccarichi e problemi nello svolgimento del proprio mandato, problemi finanziari, morte di parenti, uso di sostanze (alcol, farmaci, droghe), solitudine.

I seguenti modelli di reazione possono essere spesso osservati nelle persone accusate al momento della scoperta o del confronto:

- ◆ Negazione della cosa stessa: "Non è successo niente."
- ◆ Negazione della responsabilità: "È successo qualcosa, ma non è partito da me."
- ◆ Negazione del carattere sessuale: "È successo qualcosa ed è partito da me, ma non era di carattere sessuale."
- ◆ Negazione della colpa: "È successo qualcosa, è partito da me, è stato qualcosa di sessuale e non va bene, ma è successo per circostanze speciali (attenuanti)." (alcol, esperienze di frustrazione sessuale o di altro tipo, problemi finanziari, paura nei confronti delle donne, ecc.)

A.3.7 Condizioni strutturali della violenza sessuale

La violenza sessuale proviene inizialmente da autori individuali, ma ha anche condizioni strutturali che rendono più facile la realizzazione dei loro piani. È quindi necessario guardare anche alle condizioni strutturali della violenza sessuale.

Le strutture spesso rendono più facile per gli autori di violenza abusare della loro posizione di autorità o di fiducia nei confronti di bambini e giovani. La posizione speciale e la reputazione morale, a volte, hanno fatto sì che gli autori fossero protetti più

Uno sguardo a queste strutture di supporto è quindi necessario per poter prendere misure appropriate in termini di prevenzione e di intervento.

Di seguito, vengono presentati i fattori che favoriscono le aggressioni di violenza sessuale e che possono essere favorevoli agli autori.

A.3.7.1 Un rapporto autoritario, dissimulato o meno, con la propria posizione

Genitori, insegnanti, educatori, capigruppo, sacerdoti, ecc. sono persone di riferimento e di autorità per i bambini e gli adolescenti, di cui si fidano. La relazione tra bambini o adolescenti e adulti è caratterizzata da differenze di potere e risorse, che nel caso della violenza sessuale vengono sfruttate per soddisfare i bisogni degli adulti. È necessario riconoscere le differenze di potere. Le responsabilità devono essere affrontate in modo trasparente.¹⁸

Certe idee preconcepite sull'educazione, le relazioni tra i sessi e le generazioni funzionano particolarmente bene per gli autori di violenza. Le idee educative autoritarie in famiglia e a scuola mirano soprattutto a far sì che i bambini non possano mettere in discussione gli adulti, ma debbano obbedire loro incondizionatamente. Gli autori hanno allora la vita facile nel loro approccio manipolativo e possono esercitare pressioni per mantenere il segreto.

A.3.7.2 Educazione sessuale repressiva

Se i bambini imparano a nominare e accettare tutte le parti del loro corpo in modo appropriato e a fidarsi delle loro sensazioni (comprese quelle sgradevoli), possono essere in grado di riconoscere più rapidamente eventuali aggressioni. Allora possono più facilmente verbalizzare quello che gli è successo, difendersi o chiedere aiuto. Se gli atti sessuali sono disapprovati, questo può, nel peggiore dei casi, far sì che qualsiasi discorso sulla sessualità sia tabù o che gli atti sessuali degli adolescenti vengano severamente puniti. Il fatto che le persone colpite vedano se stesse come peccatori e (complici) colpevoli rende più facile mantenere e tenere segrete le aggressioni e spesso questo aspetto viene deliberatamente sfruttato dagli autori di violenza.

Le affermazioni che i bambini e gli adolescenti sono partner sessuali alla pari degli adulti promuovono un rapporto di sfruttamento della sessualità dei bambini e degli adolescenti.

A.3.7.3 Abuso di motivi e pratiche religiose

Gli autori provenienti dal contesto ecclesiastico a volte usano metafore religiose per consolidare le dipendenze. Immagini di "Dio Padre onnipotente", della "umile Madre di Dio" e del "Figlio obbediente di Dio" possono essere utilizzate per condurre i bambini e i giovani credenti alla dipendenza.

18 Haker, Hille/Ammicht Quinn, Regina/Junker-Kenny, Maureen: post scriptum, in: Concilium 40 (2004), p. 264-365

Se, dopo che l'abuso ha avuto luogo, si esercita coercizione per costringere la persona colpita a confessare all'autore gli atti subiti come "colpa",¹⁹ ciò costituisce un nuovo abuso. Allo stesso modo, se ad una persona colpita viene proibito da un altro confessore di parlare di ciò che è successo.


A.3.7.4 Nascondere il contesto sociale

È necessario prendere in considerazione il contesto sociale degli abusi e degli episodi di violenza. L'ambiente sociale ha bisogno di orientamento e sostegno nella valutazione e nella gestione degli atti di abuso, in modo che non si arrivi a un'inversione tra autore del reato e vittima e le persone colpite non subiscano nuovamente violenza. Le istituzioni e le comunità che hanno a che fare con bambini e giovani dovrebbero conoscere la violenza sessuale e le misure di intervento appropriate, motivo per il quale questo regolamento quadro costituisce un aiuto. Pertanto, in tutte le strutture si dovrebbe creare un ambiente favorevole e una cultura del dialogo, in cui è possibile dissolvere il tabù e si possono affrontare le situazioni stressanti e di violenza.

Pertanto, si fa riferimento esplicito alla necessità di elaborare concetti di protezione (vedi parte B.3.3).

19 Cfr. absolutio complicitis, can 1387 CIC

Parte B – Prevenzione



Papa Francesco

Dal discorso introduttivo all'incontro "La protezione dei minori nella Chiesa" di Papa Francesco nell'Aula Nuova del Sinodo, pronunciato giovedì 21 febbraio 2019.²⁰

Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali perpetrati da uomini di Chiesa a danno dei minori, ho pensato di interpellare voi, Patriarchi, Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Superiori Religiosi e Responsabili, affinché tutti insieme ci mettiamo in ascolto dello Spirito Santo e con docilità alla Sua guida ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia. Grava sul nostro incontro il peso della responsabilità pastorale ed ecclesiale che ci obbliga a discutere insieme, in maniera sinodale, sincera e approfondita su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l'umanità. Il santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza.

Iniziamo, dunque, il nostro percorso armati della fede e dello spirito di massima parresia, di coraggio e concretezza.

Come sussidio, mi permetto di condividere con voi alcuni importanti criteri, formulati dalle diverse Commissioni e Conferenze Episcopali – sono arrivati da voi, io li ho elencati un po'. Sono delle linee guida per aiutare la nostra riflessione che vi verranno consegnate adesso. Sono un semplice punto di partenza, che viene da voi e torna a voi, e che non toglie la creatività che ci deve essere in questo incontro.

La verità vi farà liberi

Alla luce della portata degli abusi e delle violenze nella Chiesa cattolica, che sono diventati sempre più evidenti in tutto il mondo a partire dagli anni '90, il regolamento quadro per la Chiesa cattolica in Austria, che i vescovi austriaci hanno pubblicato per la prima volta nel 2010 sotto la presidenza del cardinale Christoph Schönborn e in accordo con i religiosi austriaci, è stato uno strumento adatto e ben riuscito per venire insieme a capo di questa profonda ferita nella vita della Chiesa.

Su questa prima base, molte vittime di abusi e violenze sono state aiutate in modo concreto. Tuttavia, poiché non c'era alcuna precedente esperienza di azione congiunta contro l'abuso e la violenza, divenne presto evidente che questo regolamento quadro doveva essere completato e specificato. Nel 2016, il vescovo Klaus Küng, allora responsabile, ha potuto presentare una seconda edizione riveduta e completata del presente regolamento quadro a nome della Conferenza Episcopale e in accordo con i religiosi austriaci.

Anche allora, tuttavia, si affermò: *“Siamo consapevoli che gli sforzi per proteggere dalla violenza e dagli abusi non possono mai essere considerati compiuti definitivamente.”*

Oggi, per la prima volta, le Conferenze Episcopale e Religiosa austriache possono presentare congiuntamente al pubblico un terzo regolamento quadro, riveduto e completato, dopo un processo di revisione collettiva. La pratica degli ultimi anni aveva dimostrato che alcuni problemi particolari non erano stati finora presi in considerazione. Questo deficit poteva essere colmato soprattutto nel nuovo “Regolamento di procedura per le accuse di abuso e violenza sessuale”. Così, i diversi termini sono stati unificati e definiti più precisamente, la forma e l'attuazione delle misure di prevenzione sono state specificate e le esperienze concrete nelle procedure degli ultimi dieci anni sono state utilmente incorporate. Abbiamo anche cercato di rendere il regolamento quadro più comprensibile e più facile da leggere. Con questa nuova edizione, siamo in grado di offrire un manuale affidabile per tutti coloro che si occupano di personale e di prevenzione nel contesto ecclesiale.

Consideriamo un ottimo risultato il fatto che le Conferenze Episcopale e Religiosa austriache vadano in un'unica direzione per questioni di protezione delle vittime e che possano presentare insieme questo regolamento quadro vincolante. Possa portare più giustizia alle persone colpite ed essere uno strumento efficace contro qualsiasi abuso nel contesto ecclesiastico! Così continuerà a valere: *La verità vi farà liberi!*

Dr Benno Elbs

Presidente del Comitato consultivo
per la protezione delle vittime
Conferenza Episcopale austriaca

Dr. Korbinian Birnbacher OSB Presidente
della Conferenza Religiosa austriaca

Dr. Hansjörg Hofer

Presidente del Consiglio di
gestione della Fondazione
per la protezione delle
vittime

Suor Franziska Bruckner

Vicepresidente della Conferenza
Religiosa austriaca

B.1 Cultura della convivenza attenta al prossimo

Il rispetto della dignità umana è il principio dominante delle nostre azioni. La protezione dei bambini, dei giovani e di altre persone vulnerabili è di primaria importanza. Se possono essere protetti in tutte le istituzioni ecclesiastiche, questo proteggerà anche i collaboratori e l'istituzione dal sospetto generale e dalla perdita di fiducia.

La missione fondamentale della Chiesa è di essere uno "spazio salutare" per tutte le persone. È responsabilità di ogni membro della Chiesa fare in modo che questo diventi una realtà e che tutti ne facciano esperienza.

I bambini non sono responsabili del comportamento aggressivo degli adulti. L'approccio strategico e la pressione latente esercitata di solito dalle persone accusate superano la capacità dei bambini di difendersi.

Qualsiasi comportamento di aggressione sessuale e di violazione dei limiti nei confronti di bambini di età inferiore ai 14 anni è un reato penale e proibito. Secondo il diritto canonico, qualsiasi comportamento di aggressione sessuale e di violazione dei limiti nei confronti di bambini di età inferiore ai 18 anni è vietato.

Gli approcci di prevenzione puramente incentrati sul bambino hanno certi effetti, ma raggiungono rapidamente i loro limiti.

C'è bisogno fondamentalmente di una cultura di intervento e dibattito costruttivo, una "cultura dell'osservazione". La protezione dei bambini e dei giovani e delle persone bisognose di protezione può riuscire solo se tutti la considerano una preoccupazione comune e una responsabilità condivisa.

Sono necessarie la corrispondente sensibilizzazione e la conseguente necessaria professionalizzazione del personale a tempo pieno e volontario, così come la creazione di regole e strutture chiare (concetti di protezione).²¹

21 Cfr. anche i suggerimenti di prevenzione della Conferenza dei vescovi svizzeri, www.sbk-ces-cvs.ch

B.2 Collaboratori

B.2.1 Selezione e ammissione dei collaboratori

I responsabili delle diocesi e degli ordini religiosi, i reggenti e gli alti funzionari devono prestare particolare attenzione alla maturità della personalità e al rapporto con la sessualità, il potere e i problemi connessi quando selezionano e ammettono i chierici, i religiosi e i collaboratori a tempo pieno e volontario.

Nella procedura di ammissione, si richiede anche l'opinione di persone di riferimento (ad es., lettera di raccomandazione sacerdotale o, se applicabile, dichiarazione di un ex superiore religioso o ex vicario generale) che viene dall'ambiente dei candidati.^{22, 23}

Se i fattori di stress diventano evidenti, si ricorre a uno specialista durante una procedura di ammissione o di assunzione. Una valutazione psicologica è generalmente raccomandata per seminaristi, novizi e operatori pastorali a tempo pieno. Inoltre, le direttive austriache per l'ammissione e la formazione ("ratio nationalis") si applicano anche ai candidati all'ordinazione.

Un estratto del casellario giudiziale esteso (cura e assistenza di bambini e giovani) deve essere ottenuto ogni volta che un collaboratore viene assunto, così come per l'ammissione alla formazione per il diaconato permanente e per l'ammissione al seminario.

Il tasso di recidiva degli autori di abusi extrafamiliari (cioè la vittima e l'autore non provengono direttamente dallo stesso ambiente familiare stretto) è del 50%. Ricorrendo alla terapia, è possibile ridurre il tasso di recidiva a meno del 20%. Una riduzione a meno del 10% è possibile con una terapia continua (il che può significare una terapia concomitante a lungo termine). La prognosi può essere significativamente migliorata se vengono presi in considerazione parametri situazionali nella terapia.

In nessun caso si utilizzeranno autori di abusi nel lavoro pastorale dove c'è un contatto con bambini e giovani. Su possibili incarichi in altri ambiti, viene presa una decisione caso per caso. Nel fare ciò, è necessario considerare la natura del reato, la capacità dell'autore di accettare la colpa e fare ammenda, il rischio di ripetizione e la massima sicurezza possibile per le persone nella sfera d'azione. Una perizia psichiatrica forense è un prerequisito essenziale per determinare il rischio previsto. La ripresa del ministero ecclesiastico dipende anche dal fatto che possa causare un oltraggio giustificabile o mettere in pericolo la fiducia nella Chiesa.

²² Cfr. anche Congregazione per l'Educazione Cattolica, Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio, 29/06/2008, in: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20080628_orientamenti_it.html

B.2.2 Formazione, perfezionamento e formazione continua

Nella formazione, nel perfezionamento e nella formazione continua dei chierici, dei religiosi e dei collaboratori, si deve prestare attenzione alla qualificazione, per trattare in modo appropriato le corrispondenti allusioni o dichiarazioni di bambini, giovani e persone bisognose di protezione e per essere disponibili come persona di fiducia.

A seconda dell'attività e della funzione concreta, devono essere stabilite misure e temi specifici.

B.2.2.1 Consapevolezza di sé e lavoro biografico

Nella formazione, viene promossa la capacità di prendere consapevolezza di sé. Un accompagnamento psicologico competente dovrebbe aiutare a vedere la propria biografia in modo responsabile, a riflettere su di essa e, se necessario, a intraprendere passi terapeutici.

B.2.2.2 Affrontare la sessualità

Un confronto ben fondato e accompagnato dall'esterno sul tema della sessualità e lo sviluppo della maturità umana o emotiva e delle capacità relazionali, così come la virtù dell'astinenza, fanno necessariamente parte della formazione.²⁴

B.2.2.3 Affrontare il ruolo, la funzione e il potere

La formazione sensibilizza su temi come la responsabilità di ruolo, l'osservanza delle regole di comportamento necessarie, la vicinanza e la distanza, il rapporto con l'autorità, il potere e la dipendenza, così come le forme di comportamento violento che viola i limiti (abuso di potere emotivo).

B.2.2.4 Responsabilità per l'integrità personale

Nella formazione, si sottolinea che la responsabilità di mantenere la propria professionalità e integrità personale e sessuale è in ogni caso della persona in formazione.

B.2.2.5 Vita in comunità

La comunità del seminario o del noviziato è essenziale. Mostra fino a che punto un seminarista, novizio o novizia può essere coinvolto nelle relazioni tra pari o quali problemi sorgono nel vivere insieme in gruppo. Questi problemi devono essere presi sul serio, affrontati e, se necessario, trattati dal punto di vista terapeutico, della dinamica di gruppo o del supervisore.

Per i chierici e i religiosi, ci si deve concentrare sulla cura della vita spirituale, della comunità e delle abilità sociali.

24 Per i candidati al sacerdozio, cfr. can 247 CIC, Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale "Pastores dabo vobis" sulla formazione sacerdotale nel contesto del presente, del 25/03/1992, articoli 29, 43ss; Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Direttive sulla formazione negli istituti religiosi, del 2/02/1990, articoli 13, 39ss, in www.vatican.va

B.2.2.6 Frequenza regolare di corsi di perfezionamento e formazione continua

Al fine di garantire la professionalità in ciascuna delle loro attività, hanno luogo su base regolare corsi di formazione continua. A questo scopo vengono consultati degli esperti.

B.2.2.7 Auto-riflessione e discussione aperta

L'auto-riflessione sulla situazione personale di vita, anche nell'ambito sensibile della sessualità, può avvenire sotto forma di revisione quotidiana, accompagnamento spirituale, confessione, supervisione, ecc.

B.2.2.8 Confessione/accompagnamento spirituale

È necessaria una corrispondente formazione obbligatoria prima di concedere il potere di confessione. La concessione del potere di confessione non deve avvenire automaticamente sulla sola base dell'ordinazione sacerdotale. Un approccio analogo dovrebbe essere adottato con l'accompagnamento spirituale.

B.2.3 Dichiarazione d'impegno

Tutti i collaboratori²⁵ della Chiesa devono essere informati in modo documentabile sugli aspetti elencati nel regolamento quadro a proposito della prevenzione e devono adottare i contenuti del regolamento quadro nella misura adeguata alla loro funzione e firmare una dichiarazione d'impegno in questo senso (vedi parte D 4).

B.2.4 Gestione dei casi sospetti

Una misura preventiva cruciale è l'assicurazione che ogni caso sospetto verrà indagato seriamente senza eccezione, indipendentemente dal fatto che si tratti di un caso di abuso grave o meno grave.

Ciò richiede una procedura trasparente ed equa per tutte le parti coinvolte. La protezione dei bambini, dei giovani e delle persone vulnerabili è di primaria importanza.

Tutti i collaboratori della Chiesa sono obbligati, senza eccezione, a segnalare i casi sospetti di abuso o di uso della violenza all'organo di mediazione diocesano, direttamente o attraverso l'Ufficio per la prevenzione o il superiore, che a loro volta sono obbligati a informare senza indugio l'organo di mediazione competente.²⁶

- 25 Il termine "collaboratori" qui include tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi, così come i lavoratori in servizio o i volontari che lavorano in un ruolo ai vertici di un'istituzione ecclesiastica (cioè, per quanto riguarda gli eventi della Chiesa, l'organizzatore e tutte le altre persone coinvolte nella realizzazione di un evento in un ruolo di guida per conto dell'organizzatore).
- 26 Cfr. parte C del regolamento di procedura art. 18.b.

B.3 Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze

Ogni vescovo diocesano, previa consultazione degli organi competenti, istituisce un Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze con uno specialista incaricato della prevenzione. Anche un corrispondente gruppo di lavoro per la protezione dei bambini e dei giovani può essere istituito sotto la guida dell'incaricato della prevenzione.

B.3.1 Compiti principali

- ◆ Sensibilizzazione sui temi del potere, della violenza e dell'abuso sessuale
- ◆ Professionalizzazione del personale che lavora con i giovani
- ◆ Informazioni e consulenza per tutti i collaboratori
- ◆ Persona di contatto per i concetti di protezione da elaborare
- ◆ Autorità per l'approvazione dei concetti di protezione

Il compito dell'ufficio è quello di mantenere attivo un processo continuo di sensibilizzazione e professionalizzazione di tutti i collaboratori e di proporre misure appropriate per promuoverlo.

L'ufficio mantiene uno scambio con l'Ordinario, l'organo di mediazione e la Commissione diocesana della rispettiva diocesi per valutare annualmente la cooperazione e migliorarla se necessario. Allo stesso modo, sono necessari il coordinamento e il collegamento in rete a livello nazionale tra gli uffici. Deve essere promossa la cooperazione con organismi comparabili della società civile.

Gli incaricati della prevenzione delle diocesi non possono accettare incarichi retribuiti dalle persone coinvolte (vittime, accusati, istituzioni) o dai loro parenti, il cui caso è trattato da un organo di mediazione, dalla Commissione diocesana o dalla Fondazione per la protezione delle vittime, né possono accettare o farsi promettere altri vantaggi economici.

Essi ricevono una remunerazione per il loro lavoro esclusivamente dalla diocesi nel corso del loro lavoro a tempo pieno.

La decisione sulle modalità concrete di funzionamento è presa dall'Ordinario dopo aver consultato gli organi competenti.

La responsabilità del rispettivo Ufficio per la prevenzione segue il principio di località.

B.3.2 Partecipazione e gestione dei reclami per bambini, giovani e persone vulnerabili²⁷

Per la prevenzione, è importante creare opportunità per i bambini, i giovani e le persone vulnerabili di comunicare.

Partecipazione

I bambini, i giovani e le persone vulnerabili devono avere accesso a varie offerte a bassa e alta soglia che permettano loro di esprimersi.

Così facendo, si determina in anticipo e si rende trasparente in quali aree è possibile la co-determinazione, la co-progettazione o l'auto-determinazione, poiché ci saranno aree, ad esempio, in cui si possono prendere decisioni comuni, ma in altre aree è possibile solo la consultazione comune.

Gestione dei reclami

Esiste un sistema di gestione dei reclami per trattare questi ultimi in modo strutturato e vantaggioso per l'istituzione.

I meccanismi di reclamo sono accessibili in modi diversi a diversi livelli. Questo inizia con una cultura di apertura ai reclami (nelle relazioni quotidiane, incoraggiando la partecipazione) e l'uso di metodi come le cassette per i reclami, le bacheche per i reclami e la creazione di uffici interni per i reclami. Nelle organizzazioni e nei dipartimenti diocesani (ad es. Gioventù Cattolica, Chiesa Giovane, Caritas) vengono implementati uffici interni per i reclami. A livello parrocchiale, i responsabili per la prevenzione svolgono questa funzione. Indipendentemente da ciò, l'organo di mediazione e altri uffici diocesani sono in ogni caso punti di contatto interni; se necessario, può anche avere senso istituire un ufficio proprio per i reclami.

Viene anche richiamata l'attenzione sugli uffici esterni per i reclami²⁸ e viene mantenuto uno scambio tra l'organo di mediazione e queste istituzioni, al fine di trattare adeguatamente i reclami ricevuti.

I meccanismi di reclamo vengono pubblicizzati in diversi modi, così che siano conosciuti. Vengono presi in considerazione i bisogni dei gruppi target (ad es. a misura di bambino, in una forma facile da leggere, multilingue). Nomi, numeri di telefono, indirizzi (e-mail) dei meccanismi di reclamo interni ed esterni vengono resi visibili e pubblici in diverse sedi.²⁹

I reclami vengono registrati, documentati e trattati individualmente, nel rispetto delle linee guida sulla protezione dei dati. Infine, c'è una riflessione. Le procedure per la gestione dei reclami sono rese trasparenti, allo stesso modo si procede

²⁷ Cfr. Direttiva sulla protezione dell'infanzia della Gioventù cattolica austriaca

REGOLAMENTO QUADRO

28 Ad es. gli uffici in difesa dei bambini e dei giovani dei Land federali (www.kija.at), consulenza per telefono, chiamate di emergenza per le donne, ufficio per la parità di trattamento, associazioni per la protezione degli adulti, Garante nazionale del popolo

29 Ad es. nei media parrocchiali o diocesani

con la documentazione. I rapporti annuali anonimizzati, ad esempio, contribuiscono alla trasparenza di un ufficio reclami. In caso di insoddisfazione per la gestione di un reclamo, ci si può rivolgere all'istanza superiore o a uffici di reclamo esterni.

Gli uffici diocesani consigliano le parrocchie e le istituzioni nello sviluppo dei loro uffici di reclamo. Gli uffici diocesani sono in contatto regolare con gli uffici diocesani per i reclami delle istituzioni e dei dipartimenti sopra menzionati. Si mantengono contatti con altre organizzazioni extra-ecclesiali per bambini e giovani e con uffici esterni per i reclami per lo scambio di esperienze.

B.3.3 Concetti di protezione

I concetti di protezione sono intesi come "un'interazione di analisi, cambiamenti strutturali, accordi e disposizioni così come atteggiamento e cultura di un'organizzazione"³⁰.

Questo implica la discussione e la definizione di criteri di selezione e assunzione (anche per i collaboratori volontari) così come la loro formazione, il loro perfezionamento e la loro formazione continua sul tema della "prevenzione della violenza". All'interno del concetto di protezione è necessario un codice di condotta e vanno descritte le procedure di reclamo.

Tutti i responsabili di parrocchie, ordini religiosi, organizzazioni come la Gioventù Cattolica o i Giovani Cattolici, i dipartimenti e le istituzioni diocesane, le fondazioni ecclesiastiche, le istituzioni educative e di assistenza (ad es. scuole private cattoliche, centri diurni per bambini, istituzioni educative elementari, ecc.), i movimenti e le comunità devono sviluppare concetti di protezione per il loro settore, fissare per iscritto le misure di protezione sviluppate e comunicarle. Gli Uffici diocesani per la prevenzione sono disponibili per questi compiti in qualità di consulenti.

Per i grandi eventi³¹, un concetto di protezione supplementare deve essere elaborato per ogni evento. (Cfr. B.3.4)

L'Ufficio diocesano per la prevenzione responsabile secondo il diritto canonico è responsabile dell'elaborazione e dell'autorizzazione congiunte.³²

Un tale concetto di protezione è valido per tutto il territorio federale dopo l'autorizzazione dell'Ufficio per la prevenzione responsabile.³³

30 Cfr. <https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/schutzkonzepte>

31 Più di 200 persone partecipanti

32 È responsabile l'Ufficio per la prevenzione della diocesi in cui l'organizzazione (associazione, comunità, direzione di un ordine religioso in Austria, ecc.) è stata riconosciuta o approvata secondo il diritto canonico.

33 In caso di gravi conflitti d'interesse tra uffici, i responsabili dei singoli uffici possono rivolgersi al Comitato consultivo per la protezione delle vittime in qualità di organo di chiarimento e conciliazione.

B.3.4 Prevenzione degli abusi nel lavoro locale, regionale o interdiocesano con bambini e giovani nella Chiesa cattolica in Austria

Regolamenti dettagliati (disposizioni attuative) validi in tutta l'Austria saranno emessi dalla Conferenza Episcopale austriaca e dalla Conferenza Religiosa austriaca.

B.3.5 Aggiunte ai regolamenti di servizio

Tutti i capi della Chiesa sono chiamati a sviluppare linee guida e disposizioni per la prevenzione e norme nella fattispecie all'interno dei regolamenti di servizio per i chierici e i laici sul tema "abuso e violenza sessuale" e a metterle in pratica.³⁴ Tutti i collaboratori ecclesiastici ricevono questo regolamento quadro, confermano di averlo letto e si impegnano a rispettarlo.

34 È possibile trovare esempi all'indirizzo www.ombudsstellen.at

B.4 Codice di condotta

Lo scopo dei seguenti regolamenti è quello di promuovere un rapporto sensibile nei confronti di bambini, giovani e persone particolarmente vulnerabili. Il seguente catalogo quadro per la condotta di tutti i membri del personale non vuole essere un corsetto coercitivo che rende impossibile il lavoro relazionale, né contiene disposizioni che vogliono restare solo sulla carta e che nessuno controlla. Vuole definire un rapporto significativo tra vicinanza e distanza.

Oltre alla sensibilizzazione di base e agli atteggiamenti positivi nel modellare le relazioni con i bambini, i giovani e le persone particolarmente vulnerabili, che si basano sul rispetto e l'affetto, c'è anche bisogno di un comportamento professionale di base in una vasta gamma di situazioni, come deve essere richiesto ai chierici, agli impiegati e ai volontari che hanno a che fare con bambini, giovani e persone particolarmente vulnerabili nel corso del loro lavoro. Tutti i collaboratori a tempo pieno e volontari devono orientarsi ai principi stabiliti nel catalogo quadro elencato di seguito. Per quanto riguarda la rispettiva istituzione, possono essere formulati specificamente dai datori di lavoro.³⁵

B.4.1 Promozione dei diritti dei bambini e dei giovani

Poiché la Chiesa cattolica promuove i diritti dei bambini e dei giovani, tutti i collaboratori sono tenuti a fare quanto segue nel corso delle loro attività con i bambini e i giovani:³⁶

- ◆ trattare i bambini e i giovani con rispetto e riconoscerli come persone e quindi come entità giuridicamente autonome
- ◆ percepirli come personalità degne di protezione con i loro propri bisogni e diritti
- ◆ sforzarsi di cogliere la loro personalità nel contesto del loro rispettivo ambiente
- ◆ lavorare con loro in modo cooperativo e rispettoso, prestando attenzione alla fiducia e all'apprezzamento reciproco
- ◆ lavorare con loro in modo tale che le loro capacità e i loro talenti siano coltivati e le loro prestazioni sviluppate
- ◆ permettere che i loro pensieri e le loro riflessioni abbiano valore e prendere sul serio le loro affermazioni

35 Compilato grazie a suggerimenti di varie organizzazioni per la protezione dei bambini

36 Cfr. anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, www.kinderrechte.gv.at e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, <https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=19>

B.4.2 Salvaguardia dei diritti dei bambini e dei giovani

I bambini e i giovani hanno il diritto di:

- ◆ essere ascoltati. I loro pensieri e le loro opinioni sono degni di un attento esame
- ◆ essere incoraggiati e sostenuti a partecipare attivamente al processo decisionale per conto proprio
- ◆ conoscere il benessere e uno sviluppo che li stimoli e li protegga in modo che possano riconoscere le proprie capacità
- ◆ essere visti come attori del proprio sviluppo, con particolare enfasi sulla loro salute e sicurezza, sul loro benessere e il loro interesse
- ◆ essere rispettati e compresi nel contesto della propria cultura, religione ed origine; i loro bisogni vengono riconosciuti e, dove possibile, soddisfatti nel contesto familiare

B.4.3 Per il contatto con bambini e giovani è obbligatorio:

- ◆ rispettare i diritti dei bambini e dei giovani quando si ha a che fare con loro
- ◆ promuovere una cultura di apertura in cui le loro domande e i loro problemi possano essere espressi e discussi
- ◆ spiegare loro la differenza tra comportamenti accettabili e inaccettabili degli adulti attraverso una "formazione alla consapevolezza", tenendo conto della loro età (facendo passare i sette messaggi di prevenzione: Sei solo tu a decidere del tuo corpo! I tuoi sentimenti sono giusti! Ci sono contatti piacevoli e contatti spiacevoli. Hai il diritto di dire NO! Ci sono segreti buoni e segreti cattivi! Hai il diritto di parlarne e di ricevere aiuto. La responsabilità è dell'autore della violenza. Non è colpa tua!);³⁷
- ◆ evitare situazioni delicate che possono portare ad accuse
- ◆ essere consapevoli se il proprio comportamento, ad es. afferrare la mano di un bambino, anche se lo si fa per rassicurarlo, serve a soddisfare i propri bisogni o quelli del bambino, e se può essere interpretato come un'aggressione da terzi, dal bambino o dal giovane stesso
- ◆ evitare situazioni in cui siano isolati (separati), ad es. in auto, in uffici o in locali, in modo che i rispettivi gesti non possano essere visti da terzi
- ◆ opporsi a comportamenti sbagliati e stare attenti ai pericoli che possono portare ad atti di violenza verso bambini o giovani

³⁷ https://www.erzdioezese-wien.at/dl/osmLJKJMOmMLJqx4KJK/Mein_sicherer_Ort_WEB.PDF

- ◆ fare in modo che, quando è possibile, altri adulti siano alla loro vista; se ciò non è possibile, si deve cercare un'altra soluzione; questo aspetto va osservato, per quanto possibile, anche in relazione al sacramento della penitenza
- ◆ assicurarsi che nelle riprese fotografiche (foto, video, ecc.) tutte le persone ritratte siano vestite correttamente e si evitino pose sessualmente allusive
- ◆ assicurarsi che siano sempre accompagnati da due persone adulte quando escono o sono in gita (nel caso di gruppi di sesso misto, anche i supervisori devono essere di sesso maschile e femminile); se un adulto fa visita al bambino o al ragazzo nella sua stanza, la porta deve essere sempre aperta
- ◆ assicurarsi che venga scelto un luogo adatto per l'amministrazione del sacramento della penitenza; la distanza fisica necessaria deve essere sempre mantenuta durante la penitenza o la conversazione al confessionale³⁸

B.4.4 Per il contatto con bambini e giovani è proibito:

- ◆ qualsiasi punizione corporale, come percosse o altre forme di violenza fisica
- ◆ qualsiasi forma di relazione sessuale con bambini o giovani
- ◆ agire in modo abusivo, organizzare attività di questo tipo o promuovere attività che li espongono al rischio di atti violenti
- ◆ relazioni violente o di sfruttamento con bambini o giovani
- ◆ linguaggio, gesti e azioni fisicamente o sessualmente provocanti
- ◆ pernottare da soli con un bambino o un ragazzo
- ◆ invitarli a casa da soli
- ◆ aiutarli con attività personali che possono svolgere da soli, ad es. lavarsi, vestirsi, andare in bagno, ecc.
- ◆ permettere tacitamente o addirittura partecipare ad attività in cui il comportamento del bambino o del ragazzo può portare ad atti violenti o illegali
- ◆ vergognare, umiliare, sminuire, svilire o sottoporre ad altre forme di violenza psicologica
- ◆ discriminare altri bambini o giovani riservando un trattamento privilegiato a un individuo, ad es. tramite regali, affetto, denaro, ecc.
- ◆ passare una quantità eccessiva di tempo con un bambino o un ragazzo da soli, separandolo così dagli altri

³⁸ Suggerimenti sul luogo appropriato per la confessione si trovano anche nella guida "Unter 4 Augen" dell'Arcidiocesi di Vienna https://www.erzdioezese-wien.at/dl/npmNJKJKNoNJqx4KJK/Unter4Augen-Broschu_re_2019_online.pdf

- ◆ produrre o vedere foto, video, ecc. che violano la dignità del bambino o del ragazzo
- ◆ chiedere del comportamento intimo e sessuale in una conversazione al confessionale o nell'accompagnamento pastorale

Quando ci sono ambiti in cui, a causa dei compiti specifici, si prevede già a priori che non tutti gli aspetti elencati al punto 2 possano essere rispettati (ad es. ospizio per bambini, comunità residenziali per rifugiati minori non accompagnati, strutture di accoglienza per madri e bambini, incarichi di assistenti familiari, ecc.), può essere utile stipulare accordi supplementari ai contratti di servizio o altre regole chiare (ad es. prescrivere il contatto con i superiori prima di svolgere determinate attività).

B.5 Suggerimenti per gestire le supposizioni e le osservazioni

I sospetti ragionevoli, ma anche le voci, devono essere affrontati. Il sospetto deve essere dissipato o comprovato. Sospetto non significa prova, ma un'indicazione di un possibile abuso. Ci vuole coraggio morale per denunciare un sospetto. Questa persona che segnala il fatto deve essere trattata con attenzione e sensibilità. Ha anche bisogno di protezione.

I dubbi sono causati dal "pre-giudizio" che "una cosa simile" non ha luogo in una famiglia cristiana per bene o nella Chiesa. Non si deve temere di affrontare questi dubbi, perché si può affrontare meglio ciò di cui si è consapevoli rispetto ai pensieri soppressi.

Nei casi di violenza sessuale, oltre al danno primario causato dall'atto stesso, ci sono spesso danni secondari che possono essere causati da una rivelazione affrettata e non professionale. È quindi essenziale informare l'organo di mediazione.

Inoltre, i bambini e gli adolescenti sono altamente vulnerabili e qualsiasi aggressione costituisce uno sfruttamento del bambino o del giovane. In caso di venire a conoscenza anche solo del sospetto di un'aggressione, oltre all'ordinamento statale (segnalazione a servizi di assistenza per bambini e giovani), si applica anche l'ordinamento ecclesiastico come riassunto in questo regolamento quadro.

Se il sospetto è fondato, inizia il processo istituzionale di rielaborazione. È importante preparare e portare avanti questo processo in modo tempestivo, insieme alle varie categorie professionali che hanno contatti di carattere professionale con gli interessati.³⁹

B.5.1 Cosa fare nel caso concreto:

- ◆ **Mantenere la calma.**
- ◆ **Non fare nulla di avventato.**
- ◆ Nessuno può fornire assistenza nei casi di abuso sessuale da solo; è necessaria la collaborazione tra i vari organi di aiuto e le istituzioni.
- ◆ I bambini e gli adolescenti di solito hanno bisogno di molto tempo per essere in grado di parlare dell'abuso (spesso succede solo anni o decenni dopo), e raramente dicono tutto in una volta.
- ◆ È da prendere in considerazione il fatto che i bambini o i giovani sono spesso dipendenti dalla persona accusata, possono essere messi sotto pressione da lei/lui e vogliono esserle fedeli.
- ◆ Il confronto con il sospetto non deve avvenire in modo frettoloso, per evitare che si eserciti pressione sulla persona interessata a non dire nulla e che si

interrompa il contatto con la persona di riferimento.

39 Ad es. insegnanti, educatori, assistenti sociali, professionisti di una specifica istituzione di consulenza...

- ◆ **È assolutamente necessario contattare l'organo di mediazione diocesano.**
- ◆ Tutti i passi successivi dovrebbero essere intrapresi solo insieme ad una consulenza professionale. In nessun caso tentare di procedere verso la rivelazione da soli e senza il supporto di un organo specializzato, né tentare di tenere colloqui con la persona sospettata o accusata. La persona interessata può essere danneggiata ancora di più in questo modo.

B.5.2 Sostegno dell'ambiente circostante interessato

Nelle istituzioni che devono confrontarsi con un abuso nel loro ambito, si verifica spesso quello che si può definire uno “shock istituzionale”. Parenti, amici, conoscenti, colleghi di lavoro reagiscono con orrore, incredulità e perplessità alle informazioni sugli abusi sessuali nel loro ambiente, nella loro famiglia, nella loro comunità o nella loro istituzione. Le domande vanno da uno sbalordito “Questo non può essere vero!” alla domanda auto-accusatoria “Perché nessuno di noi ha notato niente?” o “Perché non è stato fatto qualcosa prima?”.

L'esonero dal ministero di una persona accusata lacera sempre una grande spaccatura in una parrocchia, un movimento, una comunità o un'istituzione. Disprezzo e solidarietà, compassione e dubbio creano una montagna russa di emozioni che travolge molti.

L'Ordinario o una persona da lui incaricata deve garantire, nell'ambito della sua responsabilità, che alle persone colpite nel rispettivo contesto siano offerti supporto e assistenza adeguati (ad es. supervisione, coaching, consulenza legale, consulenza comunitaria, ecc.). Allo stesso modo, si deve garantire un lavoro adeguato di pubbliche relazioni e un'informazione trasparente dell'ambiente circostante.

B.5.3 Sostegno dell'accusato

L'Ordinario o una persona da lui incaricata deve garantire, nell'ambito della sua responsabilità, che

- ◆ la persona accusata venga messa di fronte alle accuse il più presto possibile e abbia l'opportunità di esprimersi a tal proposito⁴⁰
- ◆ la persona accusata venga informata dei suoi diritti e delle opzioni di consulenza (ad es. l'autodenuncia o la denuncia per diffamazione o calunnia)
- ◆ la persona accusata riceva un'offerta di accompagnamento spirituale e di terapia
- ◆ la persona accusata venga informata in modo trasparente sui prossimi passi previsti

40 Ad eccezione che le indagini ufficiali, come ad es. la perquisizione di una casa, possano essere ostacolate in questo modo.

B.6 Disposizioni per le persone in posizioni di responsabilità

B.6.1 Per la diocesi

B.6.1.1 Responsabilità generale

Il vescovo diocesano e tutte le persone responsabili della diocesi assicurano che nella loro diocesi venga avviato un processo completo in tutte le istituzioni ecclesiastiche, per quanto riguarda la promozione della sensibilizzazione, la prevenzione e la gestione chiara e coerente del problema degli abusi e della violenza nella Chiesa. Le misure e i regolamenti descritti in questo regolamento quadro costituiscono una linea guida per le proprie azioni e i propri sforzi personali, per dare agli altri l'impulso necessario su questo tema.

Affrontare responsabilmente l'abuso e la violenza riguarda allo stesso modo i casi passati, quelli già quasi dimenticati e quelli attuali.

Il vescovo diocesano e i suoi collaboratori devono essere guidati soprattutto dall'impegno per la verità e la giustizia nell'affrontare gli abusi e la violenza nella Chiesa.

B.6.1.2 Rispetto delle competenze

È ovvio che il vescovo diocesano e i suoi collaboratori osservino personalmente le norme e le disposizioni di questo regolamento quadro e che agiscano secondo le raccomandazioni dei singoli organi competenti⁴¹. Allo stesso tempo, va notato che il vescovo diocesano deve prendere le misure previste dal diritto canonico riguardo ai delicta graviora nel Motu Proprio *vos estis lux mundi* e nel CIC.

B.6.1.3 Prevenzione

Il vescovo diocesano e i suoi collaboratori sono impegnati a tutti i livelli della loro diocesi e sono personalmente coinvolti nella prevenzione degli abusi e della violenza. Essi incaricano e incoraggiano i responsabili di tutti i percorsi educativi a implementare e valutare continuamente il confronto con questa tematica nelle loro rispettive aree educative.

B.6.1.4 Cura delle persone colpite

Il vescovo diocesano e i suoi collaboratori sono pronti ad ascoltare le sofferenze delle persone colpite, ad entrare in empatia con loro e a fornire aiuto concreto e sostegno. La loro preoccupazione è che si faccia di tutto per aprire percorsi di guarigione per le persone colpite e per dare loro una nuova speranza.

B.6.1.5 Collaborazione tra diocesi e ordini religiosi

I responsabili delle diocesi e degli ordini religiosi prestano particolare attenzione nell'accoglienza dei sacerdoti e degli altri operatori pastorali. Vengono richieste informazioni dalle precedenti sfere d'azione e nei colloqui di ammissione si presta particolare attenzione alla maturità personale. È obbligatoria la partecipazione ai processi di accompagnamento diocesani previsti per l'introduzione al ministero pastorale.

B.6.2 Per l'ordine religioso

B.6.2.1 Responsabilità

Negli ordini religiosi, i rispettivi superiori hanno una responsabilità speciale per il loro ambito per quanto riguarda la gestione degli abusi e della violenza. Anche per loro, la cura delle persone colpite viene prima di tutto.

B.6.2.2 Prevenzione

I superiori religiosi si impegnano a garantire che nel loro ambito d'azione si faccia tutto il possibile per prevenire abusi e violenze. Le misure del presente regolamento quadro sono obbligatorie per loro. Sono consapevoli che qui hanno una responsabilità speciale sia per la loro comunità che per la Chiesa locale.

B.6.3 Per la parrocchia

I parroci o i loro equivalenti legali hanno una responsabilità speciale per la loro comunità in quanto si trovano ai suoi vertici. Devono quindi assicurarsi che tutti i collaboratori a tempo pieno e volontari della parrocchia siano informati sulle disposizioni, le misure e i codici di condotta per la prevenzione degli abusi. Nella loro funzione, devono segnalare all'organo di mediazione le violazioni dei regolamenti e dei codici di condotta e stabilire le opportune conseguenze.

Una parte delle misure per prevenire la violenza e gli abusi (sessuali) è costituita da un'ampia informazione interna. Per questo motivo, il consiglio parrocchiale dovrebbe trattare questo argomento almeno una volta per ogni mandato. Questo può o deve attingere ai suggerimenti dell'Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze o a persone di contatto ed esperti regionali appositamente formati sull'argomento.

È importante sollevare il tema della "vicinanza e distanza" nella parrocchia in una forma appropriata e discuterne con i collaboratori. Specialmente per i genitori, trattare apertamente e in modo regolare l'argomento manda un chiaro messaggio che il benessere dei bambini e dei giovani della parrocchia è di primaria importanza.

In ogni consiglio parrocchiale, una persona dovrebbe essere specificamente incaricata di questo tema (incaricato della prevenzione nelle parrocchie). Questa persona sostiene il

sacerdote responsabile nel mantenere viva la tematica e nel rispettare il regolamento quadro. Il nome di questa persona deve essere comunicato all'Ordinariato.

B.6.4 Per la pastorale dei bambini e dei giovani

Nel contesto della pastorale dei bambini e dei giovani, due questioni sono di particolare interesse:

tra i responsabili è necessario trattare il tema della “vicinanza e distanza” e il rapporto con le disposizioni e i codici di condotta. Affrontare intensamente questo argomento è particolarmente necessario per i responsabili del lavoro con i bambini e i giovani. Quando si selezionano i nuovi capigruppo, si dovrebbe fare attenzione che siano personalità mature ed equilibrate in base alla loro età, che siano adatte al lavoro con i bambini e i giovani per via dei loro talenti e che portino con sé la disponibilità alla formazione e al perfezionamento. Tutte le persone che lavorano nella pastorale dei bambini e dei giovani devono completare un corso di formazione di base, in cui, tra le altre cose, si affrontano i problemi dell'abuso e della violenza.⁴²

B.6.5 Per l'insegnamento della religione e il sistema scolastico cattolico

La scuola è il luogo dove avvengono molti contatti tra i rappresentanti della Chiesa e i bambini e i giovani nell'insegnamento della religione e nelle scuole private cattoliche. Il contesto scolastico è caratterizzato da una collaborazione necessariamente molto stretta tra Stato e Chiesa. In pratica, questo richiede una base di fiducia, che è essenziale soprattutto nei casi di sospetto abuso o uso della violenza, naturalmente nel rispetto delle norme giuridiche pertinenti.

B.6.6 Per una comunità, un movimento o un'istituzione ecclesiale

Il presente regolamento quadro è vincolante per tutte le comunità, i movimenti e le istituzioni ecclesiali in Austria.⁴³ In questo senso, è scontato che i rispettivi responsabili riconoscano i regolamenti e gli standard austriaci descritti in questo regolamento quadro. Li seguono come orientamenti e osservano le procedure stabilite nel proprio ambito. Le disposizioni del presente regolamento quadro devono essere applicate nei confronti della loro comunità o istituzione e devono essere rese note a tutte le persone associate. L'entrata in vigore deve essere confermata per iscritto dal rispettivo responsabile o dal rispettivo responsabile dell'Ufficio per la prevenzione territoriale responsabile

– la notifica deve essere lì documentata.

Qualsiasi episodio ai sensi dell'art. 1 della parte C del regolamento quadro deve essere segnalato all'organo di mediazione diocesano senza eccezione.

42 Ad es. un corso di base della Gioventù Cattolica o dei Giovani Cattolici

43 Questo include ad es. le associazioni ecclesiastiche, le comunità religiose, i movimenti riconosciuti, i convitti, le fondazioni ecclesiastiche, gli ospedali religiosi, ecc.



Parte C – Regolamento di procedura

C.1 Campo di applicazione

Art. 1 Il presente regolamento si applica agli atti di abuso e/o violenza sessuale commessi da chierici, da religiosi o collaboratori laici a tempo pieno e volontari delle istituzioni della Chiesa cattolica romana (di seguito denominati: accusato/persona accusata) verso minori o adulti vulnerabili (di seguito denominati: persona colpita/interessata/coinvolta).

C.1.1 Definizioni

Art. 2 Il campo di applicazione include la violenza o l'abuso di tipo fisico, psicologico o sessuale.

In ogni caso, per **abuso sessuale** si intendono quegli atti che sono circoscritti nell'art. 6 cpv. 1 Normae44. Inoltre, il regolamento si applica di conseguenza anche nel caso di azioni che non sono rilevanti dal punto di vista penale e che costituiscono una violazione dei limiti in un contesto pastorale, educativo, assistenziale o di cura. Stiamo parlando di un comportamento inappropriato, a volte involontario, spesso come risultato di inadeguatezze professionali o personali, che dipende non solo da criteri oggettivi ma anche dall'esperienza soggettiva.

Per **uso della violenza** si intende un'aggressione fisica, la minaccia di una tale aggressione o un comportamento che compromette significativamente la salute mentale.

Secondo sia il diritto austriaco che il diritto canonico cattolico, i **minori** sono persone che non hanno ancora raggiunto l'età di 18 anni.

Art. 3 Campo di applicazione per quanto riguarda il ministero: Per quanto riguarda i chierici e i religiosi, il regolamento si applica nella misura in cui si trovano al servizio di una diocesi o di un ordine religioso austriaco o il fatto è stato commesso in Austria. I membri delle società di vita apostolica e degli istituti secolari si trovano sullo stesso piano dei religiosi. Il carattere vincolante nei confronti degli ordini è regolato più dettagliatamente all'art. 79. Nel caso di collaboratori laici, il regolamento si applica solo agli atti che essi hanno compiuto in relazione all'esercizio di un ministero ecclesiastico loro affidato.

Art. 4 Validità per altre istituzioni: Le norme sono anche vincolanti per tutte le comunità ecclesiastiche (movimenti, associazioni, ecc.) e le istituzioni in Austria, specialmente quelle sotto la supervisione del vescovo diocesano.

44 Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21/05/2010), in: AAS 102 (2010) 419-434 (nella versione attuale). Di seguito denominate: "Normae". – Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, VADEMECUM su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici (versione del 16/07/2020), in: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_it.html

I regolamenti si applicano anche a tutte le scuole private cattoliche e alle istituzioni educative elementari. Inoltre, per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche e private.

Art. 5 Disposizioni concorrenti: Il regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni professionali specifiche, come quelle che si trovano nella Caritas o nell'ambito degli istituti ospedalieri e delle case di cura. L'applicazione delle disposizioni in ambito scolastico nel caso degli insegnanti rimane inalterata.

Art. 6 Atti di demarcazione: I casi di bullismo, stalking, discriminazione sessuale o di altro tipo sul posto di lavoro o altre violazioni della legge sulla parità di trattamento, nonché le violazioni dell'obbligo di supervisione o di tutela non rientrano in questo regolamento di procedura. Ci sono uffici speciali di consulenza e reclamo appositamente creati a tal fine, così come l'esercizio di un'azione giudiziaria in tribunale. Tuttavia, quando gli atti di violenza avvengono in forma mista, questo regolamento può certamente essere applicato (ad es. abuso sessuale e bullismo).

C.2 Istituzioni

Le istituzioni elencate di seguito creano le basi decisionali o esprimono pareri nel senso del regolamento quadro come base per una decisione sull'assegnazione di assistenza finanziaria e/o terapeutica.

Art. 7 Competenze: Solo gli organi di mediazione diocesani fungono da punti di contatto per le persone colpite. Le persone colpite sono libere di scegliere il proprio organo di mediazione in Austria. Il lavoro degli organi di mediazione si basa sul principio che nessuno viene respinto per mancanza di competenza diocesana.

La commissione diocesana competente è quella nel cui ambito di responsabilità si trova il luogo menzionato dell'episodio. Se per una persona colpita si verificano episodi in più di un ambito diocesano, tutte le commissioni diocesane interessate agiscono in relazione ai propri episodi. Se possibile, si dovrebbero evitare interrogatori multipli con la persona interessata.

La competenza territoriale non è limitata al territorio federale dell'Austria.

Art. 8 Evitare procedimenti paralleli: Al fine di evitare procedimenti paralleli, gli organi di mediazione controllano se una segnalazione è già stata presentata da una persona colpita quando questa li contatta. Viene effettuata un'interrogazione conforme alla legge sulla protezione dei dati.

Se una persona colpita desidera riaprire il suo caso presso un altro organo di mediazione, con o senza aggiornamento delle informazioni, il caso sarà ceduto interamente dall'organo di mediazione scelto in precedenza.

C.2.1 Gli organi di mediazione

Missione:

- ◆ Punto di contatto per gli interessati
- ◆ Ufficio per presentare segnalazioni
- ◆ Documentazione delle segnalazioni
- ◆ Consulenza e assistenza di prima mano

Art. 9 Istituzione: In ogni diocesi viene istituito un organo di mediazione al quale possono essere portati i casi di abuso e violenza e che offre assistenza alle persone colpite e ai loro familiari.

Art. 10 Compiti: Gli organi di mediazione possono fornire un intervento in caso di crisi e, se necessario, organizzare un'assistenza di tipo psicoterapeutico ed eventualmente pastorale.

Inoltre, hanno il mandato di fornire consulenza specialistica alle istituzioni ecclesiastiche su questioni di prevenzione degli abusi sessuali e di segnalare i deficit nella prevenzione e

nella gestione delle accuse di atti di violenza e di abusi sessuali. Collaborano, in questo senso, anche con gli Uffici per la prevenzione di abusi e violenze. Una descrizione più dettagliata del metodo di lavoro può essere trovata all'art. 18 e seguenti.

Art. 11 Direzione: Il responsabile dell'organo di mediazione viene nominato dal vescovo diocesano per un periodo di cinque anni. Il responsabile si occupa del coordinamento del lavoro all'interno dell'organo di mediazione. Il responsabile rappresenta l'organo di mediazione nelle relazioni pubbliche e nei rapporti giuridici con l'esterno e riferisce regolarmente della sua attività al vescovo diocesano e al vicario generale o ai responsabili del personale.

Art. 12 Membri: Il responsabile dell'organo di mediazione propone al vescovo diocesano fino a dieci ulteriori professionisti indipendenti da nominare come membri per lo stesso mandato. La preferenza è data a persone provenienti dal campo della psicologia, psicoterapia o psichiatria, lavoro sociale o campi di lavoro correlati che hanno già competenza nella terapia e nell'accompagnamento delle persone colpite. È consigliabile nominare anche un giurista come membro. Il responsabile dell'organo di mediazione, così come tutti gli altri membri, non prestano alcun tipo di servizio nella Chiesa. I membri dell'organo di mediazione esercitano la loro attività in totale autonomia. I nuovi membri frequentano una sessione di formazione organizzata in tutta l'Austria il più presto possibile, dopo aver assunto la loro funzione. Al fine di garantire la qualità, sono previsti anche corsi di formazione continua e perfezionamento professionale congiunti.⁴⁵

Il rinnovo del mandato è possibile anche più volte in tutte le funzioni. In caso un membro esca dall'organo di mediazione prima della scadenza del mandato, il vescovo diocesano può, se necessario, nominare un nuovo membro per il restante periodo del mandato.

Art. 13 Remunerazione: I membri dell'organo di mediazione non devono accettare dagli autori della denuncia, dagli accusati o i loro rispettivi familiari contratti retribuiti né ricevere o essere promessi loro in altro modo benefici economici. Ricevono una remunerazione per la loro attività fondamentalmente secondaria esclusivamente dalla diocesi.

Art. 14 Attrezzature: La diocesi fornisce all'organo di mediazione l'infrastruttura necessaria per svolgere il lavoro amministrativo. La sede della segreteria e l'indirizzo telefonico o elettronico sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e resi noti al pubblico. Per il bilancio e l'utilizzo dei fondi si applicano le rispettive disposizioni legali diocesane. Gli organi di mediazione diocesani sono dotati di un budget per l'assistenza di prima mano. La consulenza fornita dall'organo di mediazione è gratuita per chi è in cerca di aiuto.

45 Sensibilizzazione e sviluppo della consapevolezza per affinare l'identità: ad es. aspetti di un'attività di verifica, criteri di credibilità...

Art. 15 Rapporto con le istituzioni e i dipartimenti della diocesi: I dipartimenti e le istituzioni della diocesi sono obbligati a fornire all'organo di mediazione le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

Art. 16 Cooperazione: Gli organi di mediazione diocesani sono obbligati a cooperare in modo strutturato, specialmente per lo scambio di esperienze e informazioni. I responsabili degli organi di mediazione si incontrano almeno una volta all'anno e procedono alla raccolta e alla presentazione uniforme dei dati statistici sul lavoro degli organi di mediazione. I responsabili degli organi di mediazione provvedono anche alla formazione dei nuovi membri in tutta l'Austria (cfr. art. 12). Allo stesso modo, i responsabili elaborano un catalogo uniforme e vincolante in tutta l'Austria di criteri con requisiti minimi per la selezione di professionisti del campo della psichiatria o della psicologia per la verifica di plausibilità (cfr. art. 25).

C.2.1.1 Modalità di lavoro degli organi di mediazione

Art. 17 Contatto con l'organo di mediazione:

- a. Alle persone colpite da abusi o violenze in ambito ecclesiastico o alle persone che hanno osservato o sospettano qualcosa a questo proposito si raccomanda di contattare un organo di mediazione diocesano. Se gli episodi sono stati segnalati direttamente ai vescovi diocesani o ai superiori religiosi, questi sono obbligati a informare senza indugio l'organo di mediazione competente.

Le segnalazioni anonime devono essere documentate dall'organo di mediazione, ma possono portare a indagini più dettagliate da parte della Commissione diocesana solo se contengono sufficienti indizi concreti.

- b. **Obbligo di notifica:** I collaboratori ecclesiastici e i chierici hanno l'obbligo di notificare i casi sospetti, le osservazioni e i casi di abuso in ambito ecclesiastico a un organo di mediazione diocesano, tenendo conto delle disposizioni del diritto del lavoro e salvaguardando il segreto professionale e l'assoluto segreto confessionale. La segnalazione può essere presentata anche al vescovo diocesano o ai superiori religiosi⁴⁶, all'Ufficio per la prevenzione o al superiore gerarchico diretto. Quest'ultimo, da parte sua, informa senza indugio l'organo di mediazione competente.

46 Come regola, cioè a meno che non risulti nient'altro dal contesto o in modo esplicito, si intendono "superiori **maggiori**" secondo il can. 620 CIC: "Sono **Superiori maggiori** quelli che governano l'intero istituto, o una sua provincia, o una parte dell'istituto ad essa equiparata, o una casa sui iuris, e parimenti i loro rispettivi vicari. ...". – Quando si parla di "superiori **ecclesiastici**", si intendono gli Ordinari sia **della diocesi che degli istituti religiosi**.

- c. Chiarimenti e consulenza:** L'organo di mediazione conduce i colloqui di chiarimento e di consulenza necessari per la verifica di plausibilità (ad es. con la persona che segnala il caso, in certe circostanze con i superiori della persona accusata, ecc.) e documenta ogni segnalazione. Solo se le persone colpite si fanno avanti personalmente, chiariscono i fatti con loro in modo più dettagliato.
- d.** L'organo di mediazione **non è responsabile** espressamente per contattare l'accusato.

Art. 18 Obbligo di riservatezza: I collaboratori degli organi di mediazione diocesani sono soggetti a un rigido obbligo di riservatezza per proteggere le vittime e i loro dati personali. Ciò significa che esiste un quadro protetto e discreto per gli interessati e che le autorità statali non vengono quindi, in linea di principio (ad eccezione dell'art. 19 cpv. 2), informate contro la volontà di una persona coinvolta. Il possibile esonero dei membri dagli obblighi di riservatezza professionale è regolato dalle norme statali pertinenti. L'obbligo di mantenere la riservatezza si applica a tutti i membri dell'organo di mediazione, anche oltre il loro mandato, senza alcun limite temporale.

Art. 19 Divulgazione di informazioni: L'organo di mediazione rispetta l'autodeterminazione delle persone interessate e, per principio, trasmette le informazioni alle forze dell'ordine statali, così come all'Ordinario e alla Commissione diocesana solo con il loro esplicito consenso scritto. È fondamentale chiarire se il nome della persona interessata può essere rivelato all'accusato (cfr. art. 24 Normae). La richiesta di assistenza finanziaria può essere elaborata solo se esiste una dichiarazione scritta di consenso della persona interessata alla divulgazione dei dati al superiore ecclesiastico competente (vescovo diocesano e/o superiore religioso), alla Commissione diocesana competente, alla Commissione indipendente per la protezione delle vittime e alla Fondazione per la protezione delle vittime. Tuttavia, l'organo di mediazione incoraggia anche le persone colpite a denunciare direttamente alle autorità competenti (cfr. art. 21).

Se una persona colpita non presta il consenso scritto all'inoltro alla Commissione diocesana e, se del caso, alle forze dell'ordine statali, è necessario chiarire in modo più dettagliato le aspettative della persona interessata. Va notato che questo significa che la segnalazione resterà senza alcuna conseguenza in ambito ecclesiastico. Se esiste il rischio che altre persone possano essere danneggiate dall'accusato, la loro protezione è prioritaria (cfr. art. 20). Se necessario, i fatti saranno denunciati alle autorità dopo che la persona che li ha segnalati è stata informata in anticipo.

Art. 20 Notifica all'Ordinario: In caso di pericolo imminente, l'organo di mediazione deve informare immediatamente il superiore ecclesiastico (vescovo diocesano e/o superiore religioso) e la direzione dell'istituzione o comunità ecclesiastica, affinché l'Ordinario⁴⁷ o il superiore religioso prendano senza indugio le misure necessarie, se necessario anche una denuncia alle autorità statali.

Art. 21 Denuncia al pubblico ministero: Da parte sua, l'organo di mediazione consiglia alle persone colpite di presentare una denuncia al pubblico ministero. Viene offerto un accompagnamento adeguato o un sostegno nel contattare le autorità statali.

Art. 22 Assistenza per le persone colpite:

- a. Offerta di consulenza: I collaboratori dell'organo di mediazione diocesano forniscono informazioni sui termini di prescrizione, sulla possibile assistenza e offrono consulenza sui documenti necessari. L'organo di mediazione informa esplicitamente le persone colpite da atti di violenza e abusi sessuali e, se del caso, i loro tutori legali sulle possibilità di consulenza da parte di istituzioni non religiose. Si richiama l'attenzione sul fatto che le attività dell'organo di mediazione e della Commissione diocesana non sostituiscono i procedimenti davanti alle autorità statali e ai tribunali competenti e che i termini di prescrizione non vengono sospesi.
- b. Assistenza di prima mano attraverso l'organo di mediazione: Se necessario, l'organo di mediazione suggerisce alle persone coinvolte delle misure terapeutiche iniziali adeguate, per le quali si assume i costi. Può anche fare riferimento ad altri uffici che offrono consulenza e trattamenti appropriati.

Art. 23 Accompagnamento pastorale: Su richiesta delle persone colpite, l'organo di mediazione le metterà in contatto con un operatore pastorale adatto (ad es. per l'accompagnamento delle persone colpite).

Art. 24 Aiuto per l'ambiente circostante: A seconda della notorietà dell'episodio, gli organi di mediazione diocesani sono disponibili non solo per assistere le persone colpite dall'atto, ma anche per fornire consulenza e sostegno alle persone nell'ambiente circostante (dell'abuso) e offrire un aiuto professionale per affrontare emozioni, quali lo shock, il dolore, la rabbia, l'orrore e la perdita. Per sostenere l'ambiente circostante più ampio (collaboratori, consiglio parrocchiale, comunità parrocchiale...), la rispettiva diocesi fornirà ulteriore supporto, come la consulenza parrocchiale, se necessario.

47 Cfr. can. 134 art. 1 CIC: "Col **nome di Ordinario** nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i **Vescovi diocesani** e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i **Vicari generali ed episcopali**; e parimenti, per i propri membri, i **Superiori maggiori** degli istituti religiosi **di diritto pontificio** e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria."

Art. 25 Verifica di plausibilità e clearing:

- a. Basandosi sulla presentazione del caso, l'organo di mediazione stima la plausibilità della dichiarazione della persona interessata o che segnala il caso, cioè se l'atto è almeno probabile per quanto riguarda la credibilità, la coerenza e la motivazione della segnalazione.
- b. Se la persona interessata desidera chiedere assistenza finanziaria alla Commissione indipendente per la protezione delle vittime, può essere richiesta, oltre alla documentazione del caso al colloquio iniziale, un ulteriore clearing indipendente, nel senso di una perizia di credibilità da parte della Commissione diocesana o del superiore ecclesiastico (di solito in due o tre unità, al massimo dieci).

L'affidamento di questo clearing e l'informazione della persona interessata a tal proposito avviene esclusivamente attraverso l'organo di mediazione. Il clearing viene effettuato da professionisti selezionati e indipendenti nel campo della psichiatria o della psicologia, che possono essere scelti da un elenco disponibile presso l'organo di mediazione (cfr. art. 16). Il finanziamento del clearing è gestito dalla Fondazione per la protezione delle vittime.

- c. Gli organi di mediazione diocesani devono indagare su ogni sospetto, anche se dovesse essere caduto in prescrizione.

Art. 26 Documentazione del caso: Le dichiarazioni sulle accuse presentate vengono trascritte sotto forma di una documentazione del caso standardizzata in tutta l'Austria. L'

esattezza e la completezza della documentazione del caso devono essere confermate dalla persona coinvolta con una firma. Devono essere elencati i nomi di tutte le persone che hanno partecipato ai colloqui. La documentazione del caso è una parte integrante obbligatoria del fascicolo sul caso.

Art. 27 Conclusione: L'organo di mediazione cessa la propria attività nel modo seguente:

- a. **Inoltro:** Nel caso in cui i fatti denunciati siano inoltrati alla Commissione diocesana competente per il luogo dell'episodio, si trasmette il fascicolo sul caso. Inoltre, l'organo di mediazione rilascia una propria posizione sul caso, indicando un parere favorevole o contrario all'assistenza. L'organo di mediazione contattato accompagna la persona interessata anche se è responsabile la Commissione diocesana di un'altra diocesi.
- b. **Divieto di inoltro:** Se una persona interessata non acconsente a inoltrare il caso alla Commissione diocesana e, se del caso, alle forze dell'ordine statali, e se non esiste un pericolo evidente per altre persone, il fascicolo sul caso viene

archiviato con una nota corrispondente. La persona interessata firma una dichiarazione che include che lui/lei esplicitamente non desidera l'inoltro alla Commissione diocesana e/o alle forze dell'ordine dello Stato.

c. Sospensione: Nella misura in cui non si tratta chiaramente di un caso ai sensi dell'art.

2 del presente regolamento di procedura, ciò viene comunicato alla persona che ha mosso le accuse e viene redatta una nota in tal senso. I nomi delle persone interessate vengono conservati in un elenco delle prove appositamente contrassegnato.

Art. 28 Reclami contro l'organo di mediazione: I reclami contro l'organo di mediazione diocesano o i suoi singoli membri possono essere presentati al vescovo diocesano, che decide sull'ulteriore modo di procedere.

C.2.2 Le Commissioni diocesane

Missione:

- ◆ Contattare il superiore ecclesiastico
- ◆ Contattare l'accusato
- ◆ Valutazione complessiva di tutti i fatti
- ◆ Presentare un parere sulla richiesta di assistenza
- ◆ Raccomandazione al superiore ecclesiastico

Art. 29 Istituzione e compito: In ogni diocesi, viene istituita una Commissione diocesana per presentare una valutazione completa e obiettiva dei fatti attraverso indagini. Presenta raccomandazioni al vescovo diocesano e/o al superiore religioso su come procedere.

I compiti della Commissione diocesana sono di condurre le indagini (cfr. art. 41), di deliberare (cfr. art. 42), di redigere un rapporto (cfr. art. 43) e, se necessario, di inoltrarlo alla Commissione indipendente per la protezione delle vittime.

Art. 30 Membri: Il vescovo diocesano nomina un minimo di quattro e un massimo di sette membri della commissione. La durata del mandato della Commissione diocesana è di cinque anni. La riconferma dei membri in tutte le funzioni è anche possibile più volte. I nuovi membri frequentano una sessione di formazione organizzata in tutta l'Austria il più presto possibile, dopo aver assunto la loro funzione. Al fine di garantire la qualità, si eseguono anche corsi di formazione continua e perfezionamento professionale congiunti. In caso un membro esca dalla Commissione diocesana prima della scadenza del mandato, il vescovo diocesano nomina un nuovo membro della commissione per il restante periodo del mandato della Commissione diocesana, tenendo conto delle relative competenze professionali. Per trattare i singoli casi, altri membri possono essere cooptati dalla Commissione diocesana per la durata del procedimento o essere chiamati in qualità di esperti, ma avranno diritto di voto solo a titolo consultivo.

Art. 31 Qualifiche dei membri: Nel nominare i membri, si avrà cura di nominare un numero sufficiente di professionisti sui vari aspetti degli atti di violenza e di abuso sessuale. Per quanto possibile, dovrebbero rientrare nella Commissione diocesana almeno

- a. uno psicologo, uno psicoterapeuta o uno specialista in psichiatria, per cui è necessaria anche una competenza psichiatrica forense
- b. un giurista
- c. un pedagogo o un assistente sociale qualificato con esperienza pertinente nel lavoro con bambini e giovani
- d. un sacerdote e
- e. un membro di un ordine religioso su proposta della Conferenza Religiosa regionale

Uomini e donne vengono nominati in modo proporzionato.

Art. 32 Presidente: I membri eleggono tra di loro un presidente che è indipendente dalla diocesi in termini di ministero e che è confermato dal vescovo diocesano. Il presidente assicura che la procedura si svolga secondo gli standard concordati e, con il supporto del segretariato, coordina gli appuntamenti, guida le votazioni e assicura che le procedure vadano avanti rapidamente. Il presidente rappresenta la Commissione diocesana in pubblico e nei rapporti giuridici con l'esterno e riferisce regolarmente delle sue attività al vescovo diocesano, al vicario generale o ai responsabili del personale.

Art. 33 Modalità di lavoro: La Commissione diocesana agisce in modo indipendente e in totale autonomia. Nelle sue attività, osserva il principio di obiettività e prende in considerazione, per quanto possibile, tutte le circostanze rilevanti per la valutazione dei fatti. Nel caso di una circostanza che pregiudichi la sua imparzialità, il membro della commissione interessato deve informarne il presidente della commissione e il vescovo diocesano e deve essere escluso dall'elaborazione del caso.

Se il presidente della Commissione diocesana si dichiara di parte in un caso, ne informa i membri, che eleggono tra di loro un portavoce per questo caso.

Una Commissione diocesana può, con un voto di maggioranza, dichiararsi di parte nell'elaborazione di un caso e assegnarlo ad un'altra Commissione diocesana per poter essere trattato.

Art. 34 Remunerazione: I membri della Commissione diocesana non devono accettare dalle persone coinvolte in un caso o dai loro rispettivi familiari contratti retribuiti né ricevere o essere promessi loro in altro modo benefici economici. Ricevono una remunerazione per la loro attività fondamentalmente secondaria esclusivamente dalla diocesi.

Art. 35 Rapporto con le istituzioni e i dipartimenti della diocesi: I dipartimenti e le istituzioni della diocesi sono obbligati a fornire alla Commissione diocesana le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

Art. 36 Cooperazione: Le Commissioni diocesane si impegnano a una collaborazione strutturata, specialmente per lo scambio di esperienze e informazioni. I presidenti delle Commissioni diocesane provvedono anche alla formazione dei nuovi membri in tutta l'Austria (cfr. art. 30). I presidenti delle Commissioni diocesane si incontrano almeno una volta all'anno e assicurano standard uniformi di procedura.

C.2.2.1 Modalità di lavoro delle Commissioni diocesane

Art. 37 Ricezione di un caso: La Commissione diocesana si attiva dopo aver ricevuto informazioni su un caso sospetto dall'organo di mediazione scelto dalla persona interessata e riceve da quest'ultimo i documenti necessari per questo caso. Se la Commissione diocesana viene a conoscenza di un caso indipendentemente da quanto detto, coinvolge sempre l'organo di mediazione diocesano.

Art. 38 Procedura in caso di episodi gravi: In caso di episodi gravi, il vescovo diocesano e/o il superiore religioso devono essere immediatamente informati in modo completo sugli sviluppi conosciuti fino a quel momento, in modo che possano essere prese misure appropriate. In tutti i casi, l'Ordinario o il superiore religioso responsabili della persona accusata possono chiedere informazioni al presidente in qualsiasi momento, fino a quando non ricevono il rapporto.

Art. 39 Collaborazione con l'organo di mediazione: La Commissione diocesana informa regolarmente l'organo di mediazione che segue il caso sullo stato delle indagini e lo consulta se necessario. Se i fatti non sono chiari o incompleti, il caso può essere rinviato all'organo di mediazione per una revisione, a condizione che i fatti poco chiari possano essere chiariti con la persona coinvolta.

La Commissione diocesana può chiedere all'organo di mediazione di condurre un clearing indipendente (cfr. art. 25). Il procedimento continuerà una volta disponibile.

Art. 40 Riservatezza: Quando si esaminano circostanze sospette, la riservatezza assoluta e il segreto d'ufficio devono essere garantiti come indicato nel can. 1455 CIC. L'obbligo di mantenere la riservatezza si applica a tutti i membri della Commissione diocesana, anche oltre il loro mandato, senza alcun limite temporale.

Art. 41 Indagini: Il compito della Commissione diocesana è quello di condurre indagini

per arrivare alla valutazione più completa e obiettiva possibile dei fatti.

- a. Interrogatorio del superiore ecclesiastico competente: La Commissione diocesana contatta per iscritto il superiore ecclesiastico competente con le accuse e chiede una dichiarazione scritta sui fatti e un parere riguardo all'assistenza da concedere.
È atto dovuto dei superiori ecclesiastici cooperare all'elaborazione del caso attraverso un'indagine coscienziosa, specialmente per quanto riguarda le informazioni su possibili accusati (non specificati per nome).
- b. Interrogatorio dell'accusato:
La Commissione diocesana informa l'accusato, salvo diverso accordo con il superiore ecclesiastico, dell'accusa mossa contro di lui/lei. Sarà informato dei suoi diritti e gli sarà data la possibilità di lasciare una dichiarazione (cfr. art. 57-61).
- c. L'obiettivo è, sulla base dei risultati, presentare raccomandazioni all'Ordinario o al superiore religioso sull'ulteriore modalità di procedere nei confronti dell'accusato, nella misura in cui ciò sia possibile nel quadro delle indagini preliminari. Questo vale, in modo particolare, se le forze dell'ordine statali hanno interrotto o non hanno nemmeno iniziato le indagini a causa dei termini di prescrizione del reato o della morte dell'accusato.
- d. Inoltre, vengono ascoltate le persone interpellate e vengono documentati i fatti, le prove e le informazioni necessarie in modo appropriato. I fascicoli necessari, in particolare quelli contenenti dati personali e i fascicoli del personale di istituzioni ecclesiastiche, devono essere consegnati alla Commissione diocesana su richiesta oppure (nel rispetto del can. 490 art. 3 CIC) vanno trasmessi in copia.
- e. Gli uffici diocesani o la direzione degli ordini religiosi forniscono le informazioni richieste entro e non oltre due mesi.
- f. Tutte le informazioni raccolte e le dichiarazioni presentate vengono incluse nella valutazione complessiva della Commissione diocesana.

Art. 42 Delibera: La Commissione diocesana decide all'unanimità come procedere nel caso o, in caso di decisioni a maggioranza, presenta un rapporto con un parere di minoranza. Le delibere della Commissione diocesana sono valide se almeno la metà dei membri nominati è presente.

- a. **Inoltre alla Commissione indipendente per la protezione delle vittime:** Se le accuse risultano fondate dopo un'analisi congiunta di tutti i fatti e di tutte le informazioni disponibili, cioè non ci sono ragioni sufficienti per dubitare della plausibilità dell'accusa, ed esiste un desiderio di assistenza finanziaria e/o

terapeutica, il fascicolo sul caso viene trasmesso con un parere della Commissione diocesana alla Commissione indipendente per la protezione delle vittime per una decisione.

- b.** Se l'analisi congiunta di tutti i fatti e di tutte le informazioni disponibili, così come l'esame approfondito delle accuse da parte della Commissione diocesana, sulla base dei criteri di credibilità, non mostra l'accusa come evidentemente fondata, cioè ci sono ragioni sufficienti per dubitare della plausibilità dell'accusa, il fascicolo sul caso viene trasmesso con un parere della Commissione diocesana alla Commissione indipendente per la protezione delle vittime. La Commissione indipendente per la protezione delle vittime deciderà se respingere o meno il caso.

Se la Commissione indipendente per la protezione delle vittime giunge a una conclusione diversa nelle sue deliberazioni rispetto al parere presentato dalla Commissione diocesana, il fascicolo sul caso viene rinviato alla Commissione diocesana per una nuova delibera, con una dichiarazione scritta della Commissione indipendente per la protezione delle vittime sugli ulteriori documenti richiesti.

Dopo la nuova delibera nella Commissione diocesana e il conseguente nuovo parere della stessa, il fascicolo sul caso deve essere trasmesso di nuovo alla Commissione indipendente per la protezione delle vittime, che prende in seguito la decisione finale. Se la decisione finale della Commissione indipendente per la protezione delle vittime differisce dal parere della Commissione diocesana, la decisione della Commissione indipendente per la protezione delle vittime viene accompagnata da una motivazione scritta⁴⁸ della Commissione indipendente per la protezione delle vittime alla Fondazione per la protezione delle vittime.

- c.** Conclusione diocesana:

Il fascicolo sul caso viene chiuso dalla Commissione diocesana e non viene inoltrato alla Commissione indipendente per la protezione delle vittime se c'è evidenza di almeno uno dei casi elencati di seguito:

- ◆ La persona interessata non desidera alcuna assistenza finanziaria o terapeutica.
- ◆ I fatti presentati alla Commissione diocesana non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento quadro (cfr. art. 1). Questo è specialmente il caso quando
 - ◆ l'episodio su cui esprimere una valutazione non è per nulla collegato a una promozione o un'area di responsabilità della Chiesa, oppure
 - ◆ le persone interessate non sono minori o adulti bisognosi di protezione (cioè non si tratta di persone interessate ai sensi dell'art. 1)

La Commissione diocesana informa l'organo di mediazione della conclusione diocesana. L'organo di mediazione informerà di conseguenza la persona interessata.

48 "Motivazione" nel senso di una spiegazione della comprensibilità della decisione della Commissione indipendente per la protezione delle vittime nella Commissione diocesana e nella Fondazione per la protezione delle vittime

Art. 43 Rapporto:

- a. La Commissione diocesana presenterà una raccomandazione scritta sulle azioni da intraprendere (nei confronti dell'accusato) al vescovo diocesano e, se del caso, al Superiore maggiore della comunità religiosa interessata. Al suo interno ci sarà una chiara raccomandazione per prendere misure immediate. (ad es. sospensione, esonero dal ministero, esposizione dei fatti al pubblico ministero...)
- b. Al termine della sua attività, la Commissione diocesana fornirà una sintesi delle sue conclusioni con un rapporto riguardo la delibera, nonché un parere sull'assistenza e una chiara raccomandazione su un eventuale ulteriore impiego (illimitato / limitato / nessun ulteriore impiego) della persona accusata e sui provvedimenti da adottare (imposizione di obblighi, provvedimenti disciplinari, segnalazione a Roma, procedimento ecclesiastico...).

Art. 44 Raccomandazione per l'autodenuncia: Si raccomanda all'accusato di procedere all'autodenuncia alle forze dell'ordine statali se ammette il reato e non è già stata presentata una denuncia in un'altra sede.

Art. 45 Denuncia al pubblico ministero: Se ci sono sufficienti indizi che rimandano a un reato punibile, la Commissione diocesana raccomanda all'Ordinario o al superiore religioso competente un'esposizione dei fatti al pubblico ministero competente. Le indagini del pubblico ministero hanno la priorità. Le attività della Commissione diocesana possono essere sospese durante i procedimenti giudiziari o amministrativi in corso per il caso specifico; se necessario, il caso verrà inoltrato alla Commissione indipendente per la protezione delle vittime solo dopo che sarà stata presa una decisione giudiziaria o amministrativa. Altre misure di accompagnamento possono essere raccomandate a seconda degli elementi del fascicolo.

Art. 46 Coinvolgimento delle persone interessate: Il coinvolgimento delle persone interessate per partecipare personalmente ai colloqui davanti o con la Commissione diocesana è previsto solo in accordo con l'organo di mediazione e solo nella misura in cui sia necessario e possibile.

Art. 47 Incontro delle parti coinvolte: La Commissione diocesana può, se lo desiderano le parti coinvolte, essere anche un forum e una piattaforma organizzativa per un incontro accompagnato e preparato in modo professionale delle persone interessate con gli accusati e gli autori condannati o con i loro rappresentanti istituzionali (ordini religiosi, diocesi, Caritas, autorità scolastiche, ecc.).

Art. 48 Riscontro sulle raccomandazioni: Di regola, il vescovo diocesano invia alla Commissione diocesana una dichiarazione con un breve rapporto sulle misure

adottate. Il superiore religioso competente riferisce al riguardo alla Commissione diocesana e al vescovo diocesano. L'organo di mediazione viene informato, ove possibile, del risultato dalla Commissione diocesana e inoltra il risultato in forma appropriata alle persone interessate.

C.2.3 Altri consulenti

Art. 49 Avvocato incaricato: Per la preparazione e la trasmissione di un'esposizione dei fatti al pubblico ministero, così come il necessario contatto con quest'ultimo, si raccomanda un avvocato incaricato dalla diocesi. Quest'ultimo non può, in seguito, rappresentare gli imputati nei procedimenti penali in tribunale. Non è nemmeno autorizzato a fornire assistenza legale alle persone interessate.

Art. 50 Unità di crisi: Per stimare l'urgenza, così come per valutare le misure immediate che possono essere necessarie (eventuali misure immediate legate al ministero, coinvolgimento delle autorità, avvio di procedure secondo il diritto canonico, misure di comunicazione...), viene costituita un'unità di crisi diocesana che collabora con gli Ordinari, i superiori religiosi e le istituzioni interessate.

Anche le parrocchie, i decanati e le istituzioni interessati vengono presi in considerazione nella comunicazione. Possono anche ricevere supporto per affrontare i carichi di ogni tipo associati al procedimento e all'elaborazione del caso (cfr. art. 24).

C.2.4 Avvocato indipendente per la protezione delle vittime

Missione:

- ◆ Nomina dei membri della Commissione indipendente per la protezione delle vittime
- ◆ Presidente della Commissione indipendente per la protezione delle vittime senza diritto di voto
- ◆ Persona di contatto per i media a proposito delle misure per la protezione delle vittime

Art. 51 Avvocato per la protezione delle vittime: L'avvocato indipendente per la protezione delle vittime viene nominato dal presidente della Conferenza Episcopale austriaca in accordo con il presidente della Conferenza Religiosa austriaca per cinque anni alla volta. È possibile la riconferma dell'incarico. L'avvocato indipendente per la protezione delle vittime lavora in totale autonomia.

L'avvocato indipendente per la protezione delle vittime convoca i membri della Commissione indipendente per la protezione delle vittime e presiede gli incontri.

L'avvocato indipendente per la protezione delle vittime seleziona liberamente e indipendentemente un massimo di altre otto persone dai campi della giustizia, della medicina, della psicologia, della pedagogia, del lavoro sociale e dei media che sono disposti ad impegnarsi su base onoraria nella Commissione indipendente per

la protezione delle vittime.

La segreteria assegnata all'avvocato indipendente per la protezione delle vittime prepara i fascicoli sul caso per le sedute della

Commissione indipendente per la protezione delle vittime. La Conferenza Episcopale austriaca e la Conferenza Religiosa austriaca mettono a disposizione dell'avvocato indipendente per la protezione delle vittime o della Commissione indipendente per la protezione delle vittime, che opera a titolo gratuito, i fondi necessari a questo scopo.

C.2.5 Commissione indipendente per la protezione delle vittime

Missione:

- ◆ Raccomandazione alla Fondazione per la protezione delle vittime sulla base dei tre pareri dati (dall'organo di mediazione, dalla Commissione diocesana e dal superiore ecclesiastico) sul fatto se e in che misura si debba prestare assistenza alle persone interessate.

Art. 52 Commissione indipendente per la protezione delle vittime (CIPV): La Commissione indipendente per la protezione delle vittime è un comitato di persone della società civile indipendente dalla Chiesa cattolica romana che prende una decisione basata sulla sua esperienza e presenta raccomandazioni alla Fondazione per la protezione delle vittime per l'assistenza alle persone coinvolte.

Art. 53 I membri della Commissione indipendente per la protezione delle vittime vengono nominati per cinque anni.

Art. 54 Regolamento interno: La Commissione indipendente per la protezione delle vittime adotta un regolamento interno che riflette in modo trasparente e comprensibile i suoi metodi di lavoro, che non sono vincolati da istruzioni e devono essere liberamente strutturati, così come il processo decisionale schematico. Il regolamento interno viene portato all'attenzione della Conferenza Religiosa austriaca e della Conferenza Episcopale austriaca.

C.2.6 Fondazione per la protezione delle vittime

Art. 55 Fondazione per la protezione delle vittime: La Fondazione per la protezione delle vittime è un'istituzione della Chiesa cattolica in Austria. Attua le raccomandazioni della Commissione indipendente per la protezione delle vittime per quanto riguarda l'assistenza alle persone coinvolte.

Da un lato, gli aiuti finanziari volontari vengono versati direttamente alle persone colpite e, dall'altro, vengono coperti i costi per le loro terapie. Tutti i pagamenti effettuati verranno reclamati dalla fondazione al superiore ecclesiastico (diocesi, ordine) sotto la cui responsabilità ricade il rispettivo episodio.

Gli altri compiti della Fondazione per la protezione delle vittime e i suoi metodi di

lavoro sono regolati nei suoi statuti e regolamenti interni. Gli statuti sono adottati dalla Conferenza Religiosa austriaca e dalla Conferenza Episcopale austriaca.

La Conferenza Episcopale austriaca e la Conferenza Religiosa austriaca forniscono i fondi necessari per assicurare la liquidità della Fondazione per la protezione delle vittime.

La Fondazione per la protezione delle vittime lavora in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la protezione delle vittime.

C.3 Comitato consultivo per la protezione delle vittime

Missione:

- ◆ Assicurare la pianificazione strategica e l'ulteriore sviluppo delle attività di protezione delle vittime della Chiesa cattolica in Austria
- ◆ Contatto e coordinamento generale con gli organi di mediazione, le Commissioni diocesane, la Fondazione per la protezione delle vittime e altre istituzioni ecclesiastiche simili
- ◆ Monitoraggio dell'attuazione del regolamento quadro
- ◆ Obbligo di segnalazione alla Conferenza Episcopale e alla Conferenza Religiosa

Art. 56 Comitato consultivo per la protezione delle vittime: La Conferenza Episcopale austriaca e la Conferenza Religiosa austriaca istituiscono congiuntamente un Comitato consultivo per la protezione delle vittime.

Membri ufficiali: Due rappresentanti della Conferenza Episcopale austriaca; il presidente e il vicepresidente della Conferenza Religiosa austriaca. I membri ufficiali eleggono all'unanimità un presidente.

Consulenti specializzati: La decisione su un ulteriore numero massimo di sei consulenti specializzati e un segretario viene presa all'unanimità dai quattro membri ufficiali. I consulenti specializzati hanno idealmente esperienza nei campi della psichiatria/psicoterapia, pedagogia/psicologia, sviluppo organizzativo/strategia e giurisprudenza. Nella composizione del Comitato consultivo, si presta attenzione a un rapporto equilibrato di donne e uomini. La durata del mandato dei consulenti specializzati del Comitato consultivo è di cinque anni in ogni caso. È possibile la riconferma. Si tengono almeno due sedute all'anno.

Il Comitato consultivo coordina gli interessi delle diocesi e degli ordini religiosi sul tema della protezione delle vittime. Inoltre, il Comitato consultivo consiglia la Conferenza Episcopale austriaca e la Conferenza Religiosa austriaca su questioni di prevenzione e misure e regolamenti contro gli abusi e la violenza.

Il compito del Comitato consultivo è la pianificazione strategica e l'ulteriore sviluppo delle attività di protezione delle vittime nella Chiesa cattolica in Austria, nonché il coordinamento generale di tutte le istituzioni ecclesiastiche incaricate di compiti nel campo della protezione delle vittime in stretta collaborazione con la Fondazione per la protezione delle vittime.

È compito del vescovo incaricato dalla Conferenza Episcopale, insieme al Comitato

consultivo per la protezione delle vittime, monitorare l'attuazione del regolamento quadro in tutta l'Austria e, se necessario, suggerire un aggiornamento o un ulteriore sviluppo.

C.4 Accusati

C.4.1 Posizione dell'accusato

Art. 57 Presunzione di innocenza: Fino a prova contraria, è valida in ogni caso la presunzione di innocenza. Un congedo o un esonero dal ministero non implica una condanna penale. Allo stesso modo, le indagini e il rapporto della Commissione diocesana non costituiscono già una condanna, ma sono al massimo una base per le prestazioni di assistenza della Fondazione per la protezione delle vittime.

Art. 58 Tutela della reputazione: In ogni forma di comunicazione, bisogna rispettare i diritti personali dell'accusato, in particolare il diritto di salvaguardare una buona reputazione (can. 220 CIC).

Art. 59 Diritto di essere ascoltati: A condizione che ciò non pregiudichi il chiarimento dei fatti e non impedisca il lavoro investigativo delle forze dell'ordine statali, le persone accusate hanno la possibilità di rilasciare una dichiarazione. Se necessario, devono essere prese misure per proteggere le persone interessate. La persona accusata viene messa di fronte all'accusa o al sospetto e le viene data la possibilità di esprimersi a tal proposito. La consultazione può avvenire di persona/oralmente da rappresentanti della Commissione diocesana o per iscritto tramite posta raccomandata. In ogni caso, la persona accusata ha la possibilità di presentare una dichiarazione scritta entro due mesi.

Art. 60 Diritto di difesa: L'accusato può ricorrere a una persona di sua fiducia. Questa verrà informata del suo diritto di non testimoniare.

Art. 61 Diritto di accesso ai fascicoli: La Commissione diocesana porta all'attenzione dell'accusato tutti i fatti rilevanti, affinché anch'egli possa esercitare il suo diritto di difesa. L'accusato ha il diritto di accedere ai fascicoli. Il presidente della Commissione diocesana può limitare l'accesso ai fascicoli se la persona interessata può dimostrare in modo credibile un danno nei suoi confronti (cfr. art. 24 Normae), o se altre persone possono essere messe in pericolo.

C.4.2 Misure immediate nei confronti dell'accusato

Art. 62 Nessun contatto: Se possibile, alle persone accusate viene impedito di continuare ad avere contatti con le persone che presentano le accuse o che risultano colpite dal fatto denunciato.

Art. 63 Misure riguardanti il ministero:

a. Chierici:

Se risulta fondato il sospetto nel corso dei rilievi o se è stata avviata un'indagine da parte delle forze dell'ordine statali, all'accusato verrà raccomandato di prendere un congedo o, se la questione è urgente, verrà imposto un esonero dal ministero da parte dall'Ordinario. In questo contesto, può essere necessario impartire un'istruzione riguardo al suo luogo di dimora e imporre un divieto di contatto con le persone interessate, così come tenerlo lontano da tutte le attività in cui minori, adulti vulnerabili o persone in una relazione di dipendenza potrebbero essere messi in pericolo. Le misure preventive di natura penale ai sensi del can. 1722 CIC e dell'art. 19 Normae sono riservate al procedimento di inchiesta preliminare canonico.

b. Dipendenti laici:

Se i dipendenti appartenenti al laicato sono colpiti da un sospetto concreto, l'Ordinario o il superiore religioso competente ne informa immediatamente il rispettivo responsabile del personale. Quest'ultimo avvia i passi necessari in materia di diritto del lavoro, dopo che la persona interessata ha presentato una dichiarazione.

In caso di confessione o di condanna penale, non è da escludersi un licenziamento.

c. Volontari:

Se risulta fondato il sospetto nel corso dei rilievi o se è stata avviata un'indagine da parte delle forze dell'ordine statali, si impedisce l'ulteriore esercizio dell'attività volontaria fino a quando i fatti siano stati chiariti.

d. Insegnanti:

Se sono coinvolti gli insegnanti di religione nominati a livello ecclesiastico, gli insegnanti di religione a servizio dello Stato o del Land o gli insegnanti delle scuole cattoliche private, l'Ordinario o il superiore religioso competente informerà immediatamente le autorità scolastiche competenti.

e. Per i membri degli ordini religiosi,

che non rientrano nelle lett. a–d, il superiore religioso competente prende le misure appropriate affinché i minori, gli adulti vulnerabili e le persone in relazione di dipendenza non possano essere messi in pericolo dalla loro attività o

dal loro luogo di dimora.

- Art. 64 Assistenza dell'accusato:** Deve essere preoccupazione del superiore ecclesiastico che sia gli accusati che gli autori del reato siano accompagnati a livello pastorale e, se necessario, usufruiscano di assistenza legale e terapeutica, soprattutto per prevenire, per quanto possibile, nuovi episodi.
- Art. 65 Riscontro:** Il superiore ecclesiastico competente informa la Commissione diocesana, l'organo di mediazione diocesano e l'Ufficio per la prevenzione delle conseguenze che sono state tratte per l'accusato.

C.4.3 Possibili conseguenze per l'accusato

- Art. 66 Restrizioni e imposizione di obblighi:** Fatte salve le conseguenze derivanti dal procedimento penale ecclesiastico o statale, la Commissione diocesana può proporre all'Ordinario o al superiore religioso responsabile dell'accusato restrizioni e l'imposizione di obblighi per l'eventuale ulteriore esercizio del suo ministero.
- L'imposizione di obblighi contempla la supervisione, la terapia, il soggiorno in un centro "Recollectio-Haus" adeguato e specializzato o un'opera di penitenza.
- Art. 67 Nessun incarico con minori e persone vulnerabili:** Nei casi di gravi violazioni dei limiti o di comprovato abuso di minori, l'autore del reato non sarà più impiegato nell'opera pastorale dove si ha contatto con minori, adulti vulnerabili e persone in relazione di dipendenza (come nella cappellania di ospedali e case di cura).
- Art. 68 Prerequisito per un ulteriore incarico ecclesiastico:** Se la persona in questione rimane al servizio della Chiesa, viene richiesta una perizia psichiatrica forense che dovrebbe contenere informazioni concrete sul fatto se e, in caso affermativo, come l'autore può essere impiegato, in modo tale che non vengano messi in pericolo i minori o altre persone bisognose di protezione. La permanenza nel ministero ecclesiastico dipende anche dal fatto che possa causare un oltraggio giustificabile o mettere in pericolo la fiducia nella Chiesa.
- La decisione sui possibili ambiti di lavoro, sulle misure da imporre e sulle restrizioni spetta al vescovo diocesano o al superiore maggiore competente dell'ordine, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione diocesana.
- È responsabilità dell'Ordinario assicurarsi che qualsiasi restrizione o obbligo imposto venga rispettato. Nel caso dei chierici, questo vale anche per il periodo di pensionamento ufficiale.
- Art. 69 Obbligo di informazione:** Se un chierico o un membro di un ordine religioso viene trasferito all'interno della diocesi, il nuovo superiore gerarchico deve essere

informato sulla speciale problematica e sugli eventuali obblighi imposti in conformità con le disposizioni legali. In caso di trasferimento o spostamento della residenza in un'altra diocesi, deve essere informato anche il vescovo diocesano o il superiore religioso nella cui giurisdizione o nel cui ambito di competenza si troverà in futuro l'autore del reato.

C.4.4 Riabilitazione

Art. 70 Misure di riabilitazione: Se un'accusa o un sospetto si dimostrano infondati, saranno prese le misure necessarie per ripristinare la buona reputazione della persona accusata o sospettata ingiustamente. Questo include, tra le altre cose, la revoca immediata dell'esonero dal ministero e di altre misure disciplinari e l'informazione adeguata al pubblico e all'ambiente ufficiale dell'accusato.

C.5 Relazione con altre procedure

C.5.1 Procedimento penale ecclesiastico

Art. 71 Requisiti procedurali: Nel caso dei chierici, il loro Ordinario deve esaminare la necessità di un procedimento canonico di indagine preliminare in relazione ai fatti dell'art. 6 Normae nella versione attuale. Per verificare la probabilità di un reato ai sensi del can. 1717 art. 1 CIC, egli può fare riferimento al risultato della verifica di plausibilità dell'organo di mediazione, al parere sulla conferma di un sospetto da parte della Commissione diocesana e ai risultati disponibili delle forze dell'ordine statali. In casi urgenti con chiaro sospetto e pericolo imminente, l'indagine preliminare canonica deve essere avviata immediatamente. I procedimenti ai sensi del regolamento quadro proseguono e si concludono indipendentemente dall'andamento o dall'esito di qualsiasi procedimento penale ecclesiastico.

Art. 72 Avvio dell'indagine preliminare canonica: Se esiste anche solo la probabilità di un reato, l'Ordinario deve disporre l'esecuzione di un'indagine preliminare, in cui si esaminino i fatti, le circostanze specifiche e l'imputabilità da un punto di vista penale, a meno che ciò non appaia del tutto superfluo (can. 1717 art. 1 CIC). Nel farlo, può ricorrere a persone idonee oppure nominare un investigatore preliminare che abbia l'esperienza necessaria. L'indagine preliminare deve essere avviata con un decreto e deve essere anche conclusa con un decreto. In seguito, l'Ordinario deve trasmettere l'intero fascicolo sul caso, accompagnato dal suo parere personale, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale conferma o corregge le misure già prese e determina l'ulteriore modo di procedere (ad es. se e da parte di chi si debba svolgere un procedimento penale amministrativo o ecclesiastico, nonché se si debba far valere o derogare la prescrizione del reato).

Art. 73 Provvedimenti cautelari: Se nel corso dell'indagine preliminare canonica vengono imposti dall'Ordinario provvedimenti cautelari o disciplinari che non costituiscono ancora sanzioni, l'accusato deve essere ascoltato (cfr. can. 1722 CIC e art. 19 Normae).

Art. 74 Fatti e termini diversi: Tenendo conto del momento in cui sono avvenuti i fatti e della situazione giuridica applicabile a tale riguardo, si devono anche prendere in considerazione i termini di prescrizione per i rispettivi reati. Nel diritto canonico, il termine di prescrizione per perseguire penalmente i reati di abuso sessuale commessi da chierici è di 20 anni, che però non inizia a decorrere per i minori fino al compimento dei 18 anni. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche l'autorità di sospendere questo termine di prescrizione in singoli casi giustificati (cfr. art. 7 Normae).

Art. 75 Meccanismi di reclamo: Se l'Ordinario competente non agisce per nulla o non lo fa nel modo desiderato, la persona interessata può inoltrare la sua denuncia direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. art. 17 Normae).

C.5.2 Procedimento penale e civile statale

Art. 76 Nessuna sostituzione per i procedimenti statali: La Commissione diocesana agisce indipendentemente da qualsiasi procedimento condotto davanti alle autorità e ai tribunali statali sugli stessi fatti. Il suo lavoro non può e non deve sostituire i procedimenti davanti alle autorità e ai tribunali statali, né deve dare l'impressione che la Commissione diocesana possa emettere verdetti vincolanti di colpevolezza o di assoluzione. L'attività della Commissione diocesana non sostituisce alcuna procedura investigativa statale o canonica eventualmente avviata. I tribunali ecclesiastici non possono emettere titoli esecutivi per crediti pecuniari che si applicano a livello statale.

Art. 77 Obbligo di denuncia: Secondo le disposizioni del codice di procedura penale austriaco, chiunque venga a conoscenza di un atto punibile ha il diritto di denunciarlo alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero. Tuttavia, salvo eccezioni, solo le autorità o i dipartimenti pubblici e, in certi casi, gli psicologi, gli psicoterapeuti e altri professionisti del settore sanitario sono obbligati a farlo.

Art. 78 Termini di prescrizione: È necessario distinguere tra la prescrizione penale, la cessazione della responsabilità penale dopo un certo periodo di tempo dal reato, e la prescrizione civile, la cessazione dell'applicabilità giudiziaria delle richieste di risarcimento danni a causa del passare del tempo. Quando le parti coinvolte presentano richieste di risarcimento in ambito civile, possono invocare i termini di prescrizione civile, che sono di tre o trent'anni, a seconda di chi è il destinatario del reclamo e su quale motivo giuridico si basa. Nel caso di atti punibili con più di un anno di reclusione, si applica contro l'autore diretto del reato il termine di 30 anni. Il termine massimo di tre anni è applicabile contro le istituzioni che possono essere accusate di colpa a livello di organizzazione, ad es. per la mancanza di controlli.

C.5.3 Rapporto tra ordini religiosi e diocesi

Art. 79 Competenza: Gli ordini di diritto diocesano – gli art. 79–82 si riferiscono analogamente alle società di vita apostolica e agli istituti secolari – sono soggetti alla cura pastorale del vescovo diocesano (can. 594 CIC). Sugli ordini di diritto pontificio, il vescovo diocesano ha, in ogni caso, i poteri dei can. 678–683 CIC, soprattutto per quanto riguarda le opere di apostolato.

Su queste basi, le disposizioni del presente regolamento di procedura si applicano anche ai membri degli ordini religiosi. Negli altri casi, la competenza è solo del rispettivo Superiore maggiore, che fa applicare il regolamento di procedura anche per il suo ambito.

Ciò che è stabilito nel presente regolamento di procedura sulla collaborazione tra gli organi di mediazione e le Commissioni diocesane da un lato, e gli Ordinari dall'altro,

si applica mutatis mutandis alla collaborazione con i Superiori maggiori dell'ordine, anche se non sono Ordinari, ai sensi del can. 134 art. 1 CIC.

Art. 80 Scambio di informazioni: Gli uffici e le istituzioni assegnati al vescovo diocesano sono tenuti a fornire informazioni aperte sulle circostanze rilevanti in caso di trasferimento di un collaboratore a un'istituzione appartenente all'ordine, a meno che disposizioni in materia di diritto del lavoro non siano in contrasto con questo punto. Gli ordini religiosi trasmettono queste informazioni anche in caso di cambio al contrario.

Art. 81 Collaborazione su casi sospetti: In caso di sospetti e accuse di abusi e violenze nel proprio ambito, i superiori religiosi ricorrono alle istituzioni diocesane competenti (organo di mediazione e Commissione diocesana) e informano il rispettivo vescovo diocesano.

Art. 82 Espulsione di membri dell'ordine dal loro istituto: I risultati delle indagini e degli eventuali procedimenti penali possono essere utilizzati anche nei procedimenti di espulsione dall'istituto religioso da condurre secondo il proprio ordinamento (cfr. can. 694–704 CIC).

C.6 Modalità di lavoro

La modalità di lavoro dettagliata è stabilita nelle norme di esecuzione (standard comuni degli uffici attivi nella protezione delle vittime all'interno della Chiesa nella preparazione e nel monitoraggio delle decisioni dell'Ufficio indipendente per la protezione delle vittime).

C.7 Entrata in vigore


Il regolamento quadro è stato adottato il 10 maggio 2021 nell'Assemblea plenaria della Conferenza Religiosa austriaca e il 15 giugno 2021 nell'Assemblea plenaria della Conferenza Episcopale austriaca ed entra in vigore il 1° settembre 2021.

Parte D – Appendice

The background of the page is a stylized, abstract illustration. It features a central horizon line that divides the image into a sky and a water area. The sky is filled with large, curved, light-colored shapes that resemble waves or clouds, rendered in a soft, painterly style. The water below the horizon is also depicted with similar curved, light-colored shapes, suggesting a calm sea or a wide river. The overall color palette is muted, with various shades of grey, blue, and white, creating a serene and atmospheric mood.


D.1 Rappresentazione schematica del modo di procedere

D.1.1 Procedura se la persona interessata desidera ricevere assistenza (terapeutica/finanziaria)



Clearing?	Clearing?
Dichiarazione	Dichiarazione
Raccomandazione della Commissione diocesana	Raccomandazione della Commissione diocesana
Richiesta	Richiesta
Persona accusata	Persona accusata
Superiore ecclesiastico	Superiore ecclesiastico
Commissione diocesana	Commissione diocesana
Conclusione diocesana	Conclusione diocesana
Fascicolo	Fascicolo
Informazione all'organo di mediazione	Informazione all'organo di mediazione
Riscontro alla persona interessata	Riscontro alla persona interessata
La mia storia	La mia storia
Organo di mediazione	Organo di mediazione
Persona interessata	Persona interessata
Rinvio	Rinvio
Commissione indipendente per la protezione delle vittime	Commissione indipendente per la protezione delle vittime
Parere	Parere
Assistenza finanziaria	Assistenza finanziaria
Terapia	Terapia
Motivazione	Motivazione
Decisione	Decisione
Lettera di rimborso	Lettera di rimborso
Informazione al superiore ecclesiastico	Informazione al superiore ecclesiastico
Rimborso	Rimborso
Decisione	Decisione
Terapia e/o assistenza finanziaria per la persona interessata	Terapia e/o assistenza finanziaria per la persona interessata
Fondazione per la protezione delle vittime	Fondazione per la protezione delle vittime
Informazione	Informazione
Riconoscimento	Riconoscimento
Dichiarazione di rinuncia	Dichiarazione di rinuncia
Pagamento	Pagamento
Clearing	Clearing
Terapia e/o assistenza finanziaria per la persona interessata	Terapia e/o assistenza finanziaria per la persona interessata

D.1.2 Procedura se non si desidera assistenza (terapeutica/finanziaria)



D.2 Indice parole chiave

Indirizzi	D.5
Comitato consultivo della Conferenza Episcopale / Conferenza Religiosa	C.3
Commissioni diocesane	C.2.2, D.5.2
Organi di mediazione diocesani	C.2.1, D.5.1
Unità di crisi	C.2.3
Obbligo di notifica	C.2.1.1, D.3
Vicinanza e distanza	A.2
Pedofilia o ebeffilia	A.1.3
Incaricati della prevenzione	B.3, B.6.3
Concetti di protezione	B.3.3
Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze	B.3 Fondazione per la protezione delle vittime
.....	D.5.5
Commissione indipendente per la protezione delle vittime	D.5.4
Dichiarazione d'impegno	B.2.3, D.4
Celibato e abusi	A.1.2

D.3 Obbligo di notifica alla Congregazione per la Dottrina della Fede

Se l'indagine preliminare rivela la credibilità di un fatto segnalato al vescovo/arcivescovo (per quanto riguarda i fatti, le circostanze, l'imputabilità), secondo il quale è stato commesso un reato di abuso sessuale da un chierico nei confronti di un minore di 18 anni⁴⁹, il caso deve sempre essere trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Questa, e solo questa, decide sull'ulteriore procedura all'interno della Chiesa (oltre alla valutazione di tipo penale da parte delle autorità statali).⁵⁰

Dopo aver esaminato i fascicoli, la Congregazione per la Dottrina della Fede determina quale iter procedurale deve essere portato avanti all'interno della Chiesa e chi deve realizzarlo. Se la colpevolezza dell'accusato viene confermata senza dubbi ed è ben documentata, in casi molto gravi (quando, ad esempio, è già stata inflitta una pena detentiva più lunga), la decisione di pronunciare una destituzione d'ufficio può essere sottoposta direttamente al Papa, a condizione che l'interessato non abbia già chiesto lui stesso la riassegnazione al laicato.

Tuttavia, la Congregazione per la Dottrina della Fede può anche decidere che un vescovo/arcivescovo sia autorizzato a condurre, personalmente o tramite un delegato insieme a due assessori, un procedimento penale amministrativo.⁵¹ Se l'Ordinario ritiene opportuna come sanzione l'espulsione dal clero, deve comunicarlo alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla quale spetta concedere all'Ordinario l'autorizzazione necessaria per farlo.

È ugualmente concepibile che la Congregazione per la Dottrina della Fede dia all'Ordinario l'autorità di far condurre un processo penale dal suo tribunale diocesano, sebbene la decisione in appello sia sempre riservata alla Congregazione. I fascicoli della prima istanza devono quindi essere sempre trasmessi a quest'ultima, in modo che l'avvocato ecclesiastico responsabile possa eventualmente impugnare la sentenza.

Se non dovessero apparire necessarie ulteriori sanzioni, la Congregazione per la Dottrina della Fede può proporre o confermare misure (disciplinari) appropriate (ad es. restrizioni nell'esercizio del ministero, allontanamento dal ministero pastorale immediato, divieto di celebrare messe con i fedeli).

Se i chierici interessati sono religiosi, i risultati dell'indagine preliminare, insieme a una dichiarazione dell'accusato, devono essere inviati al responsabile superiore dell'istituto, che poi li invia, insieme al suo parere e a quello del suo consiglio, al Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede. Se l'espulsione dall'istituto è ritenuta necessaria in un procedimento penale amministrativo dal

responsabile superiore (con il suo organo di consiglio), questo decreto deve essere confermato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale

49 Art. 6 cpv. 1 cifra 1 Normae

50 Per la prescrizione nel diritto nazionale, vedi art. 78 Regolamento di procedura

51 Secondo il c. 1720 CIC, l'imputato deve essere informato dell'accusa e delle prove e gli deve essere data la possibilità di difendersi, a meno che non manchi alla citazione ingiustificatamente. Le prove e le motivazioni devono essere attentamente soppesate con due assessori per emettere un decreto penale, a condizione che il reato sia stato stabilito con certezza e che l'azione penale non sia ancora caduta in prescrizione.

decide se deve essere ordinata allo stesso tempo un'espulsione dal clero.
 Nel caso di istituti di diritto diocesano, qualsiasi richiesta del responsabile superiore alla Congregazione per la Dottrina della Fede deve essere approvata dal vescovo diocesano del luogo di residenza (secondario).

D.3.1. Documenti

I documenti ecclesiastici determinanti in questo contesto sono Sacramentorum sanctitatis tutela e Normae de gravioribus delictis. Questi possono essere trovati in: Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21/05/2010), in: AAS 102 (2010) 419-434.

Traduzione italiana all'indirizzo: https://www.vatican.va/resources/resources_norme_it.html

Inoltre, va considerata la lettera apostolica in forma di "Motu proprio" di Papa Francesco "Vos estis lux mundi" (7 maggio 2019).

https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html

Si fa riferimento anche al Vademecum: "Su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici" (versione 1.0 del 16/07/2020)

In lingua italiana all'indirizzo:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_it.html

D.4 Dichiarazione d'impegno rispetto al regolamento quadro per i collaboratori

“La verità vi farà liberi”

Il regolamento quadro “La verità vi farà liberi – Misure, regolamenti e orientamenti contro gli abusi e la violenza in ambito ecclesiastico” della Conferenza Episcopale austriaca è un documento vincolante per tutti i collaboratori della Chiesa cattolica.

Io sottoscritto mi impegno

ad agire nel mio ministero ecclesiastico in conformità alle norme e ai regolamenti e di applicarli e rispettarli nel mio campo di lavoro. Presterò particolare attenzione a quanto segue:

- ◆ che il mio lavoro con le persone in tutti gli ambiti della Chiesa sia basato sul rispetto e sull'apprezzamento
- ◆ di osservare e rispettare i limiti individuali percepiti dalla persona che ho di fronte
- ◆ di trattare in modo responsabile i collaboratori e di non sfruttare le relazioni di autorità e di fiducia date
- ◆ di seguire e agire in conformità con il Codice di condotta (vedi Parte B 2) nel mio ministero
- ◆ che in caso di sospetto di aggressione psicologica, fisica, spirituale e sessuale, contatto un organo di mediazione diocesano per discutere l'ulteriore procedura da seguire
- ◆ che mi avvalgo delle offerte di formazione e perfezionamento

Nome:

Data di nascita:

Istituzione ecclesiastica:

Confermo che il regolamento quadro “La verità vi farà liberi” è stato portato alla mia attenzione come un orientamento vincolante per il mio lavoro da parte della persona o delle persone responsabili.

....., in data

Firma del collaboratore

Superiore / responsabile

Una copia della dichiarazione d'impegno firmata deve essere consegnata al collaboratore.

D.5 Indirizzi

www.ombudsstellen.at

D.5.1 Organi di mediazione diocesani

Diocesi di Eisenstadt (Burgenland) Organo di mediazione della diocesi di Eisenstadt per le vittime di violenze e abusi sessuali nella Chiesa

Tel.: +43/(0)676/880 70 10 24

E-mail: g.kindshofer@gmx.at

Web: <https://www.martinus.at/institution/5033>

Diocesi di Feldkirch (Vorarlberg) Organo di mediazione per le vittime di violenza e abusi sessuali nella diocesi di Feldkirch Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch

Tel.: +43/(0)800/84 80 08

E-mail: ombudsstelle@kath-kirche-vorarlberg.at

Web: <http://www.kath-kirche-vorarlberg.at/ombudsstelle>

Diocesi di Graz-Seckau (Stiria) Organo di mediazione per le vittime di violenza e abusi sessuali nella Chiesa cattolica Janneckweg 20A, 8042 Graz

Tel.: +43/(0)676/87 42 68 99

E-mail: birgit.posch@graz-seckau.at

Web: <https://praevention.graz-seckau.at>

Diocesi di Gurk-Klagenfurt (Carinzia)

Organo di mediazione della Diocesi di Gurk per le vittime di abusi e violenze nella Chiesa Mariannengasse 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: +43/(0)676/87 72 64 88

E-mail: ombudsstelle@kath-kirche-kaernten.at

Web: <https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/organisation/C2442>

Diocesi di Innsbruck (Tirolo)

Organo di mediazione per le vittime di violenze
e abusi sessuali nella diocesi di Innsbruck
Schöpfstraße 39/III, 6020 Innsbruck

Tel.: +43/(0)676/87 30 27 00

E-mail: ombudsstelle@dibk.at

Web: <http://www.dibk.at/ombudsstelle>

Diocesi di Linz (Alta Austria) Organo di
mediazione e Commissione diocesana contro
gli abusi e la violenza della diocesi di Linz
Harrachstr. 7, 4020 Linz

Tel.: +43/(0)676/87 76 55 25 (telefono
dell'organo di mediazione) E-mail:

ombudsstelle@dioezese-linz.at

Web: <http://www.dioezese-linz.at/ombudsstelle>

Arcidiocesi di Salisburgo

Organo di mediazione per le vittime di violenze
e abusi sessuali nella Chiesa cattolica
Insight International

Lieferinger Hauptstr. 140, 5020 Salisburgo

Tel.: +43/(0)676/87 46 69 20

E-mail: karin.roth@insight-international.at

Web: <https://www.eds.at/themen/missbrauch-praevention/ombudsstelle-fuer-opfer/>

Diocesi di St. Pölten (Bassa Austria)

Organo di mediazione per le vittime di violenze
e abusi sessuali nella Chiesa cattolica

Tel.: +43/(0)676/826 68 83 83

E-mail: ombudsstelle@kirche.at

Web: <http://www.dsp.at/ombudsstelle>

Arcidiocesi di Vienna

Organo di mediazione per le vittime di violenze
e abusi sessuali nella Chiesa cattolica
Untere Viaduktg. 53/2B, 1030 Vienna

Tel.: +43/(0)1/319 66 45

Fax: +43/(0)1/515 52 27 77

E-mail: ombudsstelle@edw.or.at

Web: <http://www.erzdioezese-wien.at/ombudsstelle>

Diocesi militare

Organo di mediazione per le vittime di violenze e abusi sessuali nella Chiesa cattolica – Ordinariato militare
Stranzenberggasse 9b, 1130 Vienna

Tel.: +43/(0)1/512 32 57 20

E-mail:

nadja.wessely@mildioz.at Web

<http://www.mildioz.at/>

D.5.2 Commissioni diocesane**Diocesi di Eisenstadt (Burgenland)**

Contatto: Univ.-Prof. Dr. Lothar C.
Fuith St.-Rochus-Straße 21, 7000
Eisenstadt

Tel.: +43/(0)676/880 70 12 06

E-mail: lothar.fuith@gmail.com / E-mail: lieselotte.vinczencz@martinus.at

Diocesi di Feldkirch (Vorarlberg)

Contatto: Dott. Gabriele Strele
Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch

E-mail: kommission@kath-kirche-vorarlberg.at

Diocesi di Graz-Seckau (Stiria)

Contatto: Dr. Andreas Haidacher
Bischofplatz 4, 8010 Graz
Ufficio del Vicariato generale /

Monika Weber E-mail:

monika.weber@graz-seckau.at

Diocesi di Gurk-Klagenfurt (Carinzia)

Contatto: HR Prof. Mag. Kurt Haber
Mariannengasse 2, 9020 Klagenfurt

E-mail: kurt.haber@kath-kirche-kaernten.at

Diocesi di Innsbruck

(Tirolo) Contatto: Dr. Eckart
Rainer Riedgasse 11, 6020

Diocesi di Linz (Alta Austria)

Contatto: Dr. Josef Gruber
 Harrachstraße 7, 4020 Linz
 E-mail: gruber.jo@gmx.net

Arcidiocesi di Salisburgo

Contatto: Dr. Walter Grafinger / Dr. Elisabeth Kandler-
 Mayr Kapitelplatz 2, 5020 Salisburgo
 E-mail: walter.grafinger@sbg.at / E-mail: kanzler@eds.at

Diocesi di St. Pölten (Bassa Austria)

Contatto: Elisabeth Wieser-Hörmann
 Domplatz 1, 3100 St. Pölten
 E-mail: e.wieser-hoermann@opferschutz.or.at

Arcidiocesi di Vienna

Contatto: Dr. Patrick Frottier / Matthias Theil
 Wollzeile 2/331, 1010 Vienna
 E-mail: rahmenordnung@edw.or.at

Ordinariato militare

Contatto: Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Wessely
 Stranzenberggasse 9b, 1130 Vienna
 E-mail: wolfgang.wessely@mildioz.at

**D.5.3 Uffici per la prevenzione di
abusi e violenze****Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze della
diocesi di Eisenstadt**

Tel.: +43/(0)2682/77 72 89
 E-mail: rebecca.gerdenitsch@martinus.at
 Web:
<http://www.martinus.at/gewaltschutz>

**Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze della
diocesi di Feldkirch**

Tel.: +43/(0)5522/34 85-308

E-mail: gewalt.praevention@kath-kirche-vorarlberg.at

Web: www.kath-kirche-vorarlberg.at/gewaltschutz

Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze della diocesi di Graz-Seckau

Tel.: +43/(0)676/87 42 23 83

E-mail: ingrid.lackner@graz-seckau.at

Web: <https://praevention.graz-seckau.at>

Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze della diocesi di Gurk-Klagenfurt

Tel.: +43/(0)676/87 72 64 87

E-mail: kinder-jugend-schutz@kath-kirche-kaernten.at

Web: www.kath-kirche-kaernten.at/praevention

Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze della diocesi di Innsbruck

Tel.: +43/(0)676/87 30 27 10

E-mail: kinder-jugend-schutz@dibk.at / E-mail:

schutzundsicher@dibk.at Web: www.dibk.at/schutzundsicher

Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze della diocesi di Linz

Tel.: +43/(0)676/87 76 11 26

E-mail: dagmar.hoermandinger@dioezese-linz.at

Web: <http://www.ansprechen.at/>

Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze dell'Arcidiocesi di Salisburgo

Tel.: +43/(0)662/80 47 75 80

E-mail: praevention@eds.at

Web: <http://www.eds.at/praevention>

Ufficio per la prevenzione della violenza e la tutela dei bambini e dei giovani della diocesi di St. Pölten

Tel.: +43/(0)2742/32 42 30 oppure +43/(0)664/252 32 26

E-mail: r.pichler@kirche.at oppure e-mail:

praeventionsstelle@kirche.at Web:

<https://missbrauchspraevention.at/>

Ufficio per la prevenzione di abusi e violenze dell'Arcidiocesi di Vienna

Tel.: +43/(0)1/515 52 38 79 oppure +43/(0)664/515 52 43

E-mail: s.ruppert@edw.or.at oppure e-mail:

hinsehen@edw.or.at Web: www.hinsehen.at

D.5.4 Commissione indipendente per la protezione delle vittime

Commissione indipendente per la protezione delle vittime

Bösendorferstraße 4/3/ Porta 18, 1010 Vienna

Telefono: +43/(0)664/980

78 17 E-mail: office@opfer-

schutz.at Web: www.opfer-

schutz.at

D.5.5 Fondazione per la protezione delle vittime della Chiesa cattolica in Austria

Fondazione per la protezione delle vittime

Wollzeile 2, 1010 Vienna

Telefono: +43/(0)664/824 37 03

E-M E-mail: stiftung@opferschutz.or.at

Cosa fare nel caso concreto:

- ◆ **Mantenere la calma.**
- ◆ **Non fare nulla di avventato.**
- ◆ Nessuno può fornire assistenza nei casi di abuso sessuale da solo; è necessaria la collaborazione tra i vari organi di aiuto e le istituzioni.
- ◆ I bambini e gli adolescenti di solito hanno bisogno di molto tempo per essere in grado di parlare dell'abuso (spesso succede solo anni o decenni dopo), e raramente dicono tutto in una volta.
- ◆ È da prendere in considerazione il fatto che i bambini o i giovani sono spesso dipendenti dalla persona accusata, possono essere messi sotto pressione da lei/lui e vogliono esserle fedeli.
- ◆ Il confronto con il sospetto non deve avvenire in modo frettoloso, per evitare che si eserciti pressione sulla persona interessata a non dire nulla e che si interrompa il contatto con la persona di riferimento.
- ◆ **È assolutamente necessario contattare l'organo di mediazione diocesano.**
- ◆ Tutti i passi successivi dovrebbero essere intrapresi solo insieme ad una consulenza professionale. In nessun caso tentare di procedere verso la rivelazione da soli e senza il supporto di un organo specializzato, né tentare di tenere colloqui con la persona sospettata o accusata. La persona interessata può essere danneggiata ancora di più in questo modo.

Colophon

Editore: Conferenza Episcopale austriaca, Wollzeile 2, 1010 Vienna

Terza edizione riveduta e completata

Vienna 2021

Layout ed elaborazione: Sigma Tau Stummvoll KG, 1090 Vienna,

www.sigmatau.at Illustrazioni alle pagine 70 e 71: Anna Egger, www.anna-egger.com Foto di copertina e foto dei capitoli: Adobe Stockfoto / Zffoto

Stampa: Tipografia Gerin, 2120 Wolkersdorf

Tutti i materiali utilizzati soddisfano i requisiti del marchio di qualità ecologica austriaca, e inoltre la brochure è stata prodotta in modo climaticamente neutro. La carta utilizzata proviene da una gestione forestale sostenibile e controllata ed è certificata PEFC.





Conferenza Episcopale austriaca, Wollzeile 2, 1010
Vienna Terza edizione riveduta e completata
Vienna 2021